



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- CONAPO
- FNS CISL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- FEDERDISTAT VVF E FC CISAL
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

Oggetto: Tavolo Tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 Maggio 2008,
così come integrato e modificato dall'art. 21 del D.P.R. 23 Giugno 2025, n.125
Invio documentazione

A seguito della riunione del Tavolo tecnico tenutasi in data 13 Maggio 2026, presso la Direzione
centrale per la formazione, si trasmettono in allegato

- 1) Resoconto della riunione del 13 Maggio 2026;
- 2) Bozza della Circolare "Corsi per istruttori professionali" e relativo appunto del Direttore
centrale sulle modifiche apportate
- 3) Bozza della Circolare "Corsi di formazione di base" e relativo appunto del Direttore
centrale sulle modifiche apportate;
- 4) Bozza della Circolare "Corsi N.I.A." e relativo appunto del Direttore centrale sulle
modifiche apportate

Si ricorda che, come da accordi, a causa di impegni concomitanti le precedenti riunioni del tavolo
tecnico che hanno limitato la discussione, si svolgerà un ulteriore incontro il giorno 24 settembre,
a partire dalle ore 10.00 presso la Direzione centrale per la formazione, sita in Piazza Scilla 2 ,
stanza 317.

In tale occasione verrà discussa anche la proposta di modifica del paragrafo 2 Operatore NBCR di
livello 2 per quanto riguarda il requisito di anzianità da 5 anni a tre anni.

Per le OO.SS. impossibilitate a partecipare in presenza sarà possibile il collegamento in
videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei rispettivi
rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di rispettivo
numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo
dc.formazione@vigilfuoco.it. della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il
giorno 18 settembre 2026, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

IL DIRETTORE CENTRALE
(NOTARO)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

**Tavolo tecnico per la programmazione didattica
(Accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ex. art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125)**

Resoconto della seduta del 27 Maggio 2026

In data 27 maggio 2026, alle ore 10.00 si è riunito, presso la sede della Direzione Centrale per la Formazione, il Tavolo Tecnico (TT) per la programmazione didattica per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008, così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 23 giugno 2025 n. 125.

La seduta è stata convocata con le note n. DCFORM.22346.U.25-05-2026 e n. DCFORM.22347 U. 22-05-2026 sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Circolare "Corsi per istruttori professionali";
2. Circolare "Corsi di formazione di base;
3. Circolare "Corsi N.I.A..

Sono presenti alla riunione:

❖ Rappresentanti dell'Amministrazione

- Il Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Francesco NOTARO, in presenza
- Il DV Ing. Francesca TOGNAZZI dell'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione ed il controllo della formazione, in presenza;
- Il DV Ing. Alessandra BIN dell'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione ed il controllo della formazione, in presenza;
- Il D Ing. Gaetano Aldo PIRRERA dell'Ufficio per lo studio, la ricerca e lo sviluppo della formazione in presenza.

❖ Rappresentanti delle OO.SS.

- CONAPO: Sigg. Gianni CACCIATORE, Andrea FIONCHETTI e Fabrizio BUCCELLA; in presenza;
- FNS CISL VV.F.: Sigg. Ferruccio ESIBINI e Fabrizio di CLAUDIO, in presenza;
- UIL PA VV.F. Sigg. Domenico MUSOLINO, Marco MAURI e Lorenzo RUBEIS in presenza;
- FP CGIL VV.F.: Sigg. Franco ZELINOTTI e Andrea NEVI, in presenza;
- FEDERDISTAT VVF e FC CISAL Massimiliano ESPOSITO e Saul MELISSE in presenza ;
- CONFISAL VV.F.: Sigg. Domenico DAMIANI e Roberto RUSSO, in presenza;
- USB PI VV.F.: Sig. Carmelo PETITI da remoto.

Ha inizio la seduta con il saluto del Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Francesco NOTARO che ringrazia i rappresentanti delle OO.SS. e i componenti dei vari Uffici intervenuti al Tavolo Tecnico. Il Direttore si scusa del ritardo con cui sono state inviate le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

nuove bozze, rappresentando che ciò è dovuto alle molteplici attività in essere presso la Direzione Centrale e precisa che, in considerazione delle riunioni precedenti, non vi è preclusione allo svolgimento di un quarto incontro al fine di concordare bozze delle circolari in oggetto il più possibile condivise.

Procede ad illustrare le modifiche apportate alla circolare relativa ai corsi per istruttori professionali, ed in particolare sottolinea la novità più importante ossia la possibilità di avere due graduatorie per il personale che accede ai corsi istruttori, ovvero una graduatoria per i vigili in cui verrà data precedenza al personale più anziano, ed una per i Caposquadra/Caporeparto in cui verrà data precedenza al personale meno anziano. E' un criterio, condivisibile o no, che intende dare la possibilità al personale di dare il proprio contributo più a lungo possibile.

Il Direttore centrale, quindi, dà avvio ai lavori invitando ad un giro di tavolo sull'argomento.

Prende la parola la O.S. CONAPO che in merito alla bozza di **Circolare relativa al Settore operativo professionale – Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.**, ribadisce quanto già evidenziato nei due precedenti incontri ed in particolare

Struttura e durata del corso

Già la versione attuale del corso per Formatore professionale a n. 8 settimane risulta del tutto insufficiente per garantire l'acquisizione di tutte le competenze necessarie da parte dei discenti. La riduzione a n. 6 settimane non è assolutamente condivisibile. Ridurre il corso di formazione per una figura così importante come il Formatore professionale può essere un buon esercizio matematico per "produrre più numeri" ma certamente è un danno per la formazione e, conseguentemente, per il soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei futuri operatori

Paragrafo 2, punto 2.1 Formatore Professionale

Ribadisce come il rapporto docenti/discenti proposto non sia del tutto idoneo e propone di prevedere n. 1 Formatore professionale ogni 80 operatori o frazione di 80, comprendendo nella dizione operatori sia il personale permanente che il personale volontario.

Continuare a prevedere 1 formatore ogni 5 distaccamenti volontari, è ritenuto inidoneo a gestire la formazione anche del personale volontario stesso.

Nello stesso paragrafo al punto, dove si dice: "Per i Comandi sede di centri di formazione saranno previsti ulteriori 2 formatori professionali", torna a chiedere di aggiungere "almeno" prima di "numero".

Paragrafo 2.1.1 Profilo di competenza

Ritiene che la modifica da "Il formatore professionale è abilitato allo svolgimento delle attività formative" in "Il formatore ha la competenza all'erogazione delle attività formative", della quale non è colta la ratio, possa presentare un profilo di criticità dal punto di vista giuridico. Conferire un'abilitazione è diverso da attestare una competenza, infatti i due termini appaiono comunemente nei diplomi di abilitazione il primo e negli attestati di frequenza il secondo. Il timore della O.S. CONAPO è che, in caso di contenziosi legali la mancanza di una dichiarata abilitazione a svolgere la funzione di formatore o formatore esperto possa costituire un appiglio giuridico di non poca importanza. Per tale motivo chiede di mantenere la certificazione dell'abilitazione e non della competenza.

Paragrafo 2.1.2 Prova preselettiva

Ribadisce la necessità di inserire il possesso dei corsi base, previsto peraltro in ogni circolare della Direzione Centrale per la Formazione e non la mera indicazione dell'essere esecutore TPSS.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Sempre nello stesso paragrafo rinnova la necessità di inserire tra i requisiti obbligatori il “non essere formatore esperto in altro settore”.

Ribadisce l'opportunità di inserire nella selezione in questione una valutazione psicoattitudinale. Su questo punto è accolta con soddisfazione la comunicazione del Direttore Centrale dell'intenzione di avviare uno studio di fattibilità in tal senso.

Non condivide l'introduzione di una doppia graduatoria, una riservata al ruolo vigile del fuoco ed una riservata al ruolo capo squadra/capo reparto. Una novità, peraltro non prevista in alcuna circolare di settore, introdotto in questa ultima bozza senza alcuna spiegazione.

Paragrafo 2.1.3.1, verifica finale delle competenze acquisite

Riguardo l'estensione all'abilitazione a “Trainer” del modulo di “OUT-DOOR”, nelle more della definizione di apposita circolare di settore, la O.S. CONAPO non ritiene sufficiente la scelta di aumentare a 3 settimane l'affiancamento nei corsi di “OUT-DOOR” immediatamente disponibili.

Inoltre torna a chiedere che, nelle more della definizione della futura circolare OUT-DOOR, si mantenga il percorso da sempre ed attualmente in uso. A parere della O.S. CONAPO esiste peraltro il rischio concreto che le tre settimane, specie se non continuative, per un'aliquota di discenti non risultino sufficienti per chiudere il percorso. A questo proposito evidenzia come la possibilità di estendere le settimane da 3 a 5 solo nei casi di necessità permetta il recupero del personale aspirante istruttore professionale che per qualsivoglia motivo non riesca a raggiungere la performance necessaria entro le 3 settimane. Comunque, volendo garantire che la modulabilità dell'affiancamento, da 3 a 5 settimane non venga a costituire un possibile elemento di disparità di trattamento, la soluzione non può essere quella che riduce la formazione ma l'unificazione a 5 settimane fisse per tutti.

Nell'Allegato 1, alla seconda settimana si legge che il numero dei Trainer Outdoor è di 6 unità. La O.S. CONAPO chiede quale sia lo scopo didattico di questa previsione, stante che il numero dei trainer viene determinato in funzione del numero dei discenti; ovvero per ogni gruppo di discenti, che dovrebbe essere non inferiore a 13 e non superiore a 15, si prevedono n.3 Trainer.

Tra l'altro, non viene compreso come possa la circolare professionale mettere paletti e criteri su una materia a sé, quale l'OUT-DOOR che merita una circolare di settore proprio all'interno della quale esplicitare i singoli percorsi formativi.

In pratica secondo la O.S. CONAPO, la circolare professionale non può occuparsi dei settori che sono o che dovrebbero essere disciplinati da apposita e propria circolare.

Paragrafo 3, aggiornamento dei formatori professionali

Ribadisce che l'aggiornamento professionale dovrebbe avvenire non attraverso una partecipazione come quella indicata ma per mezzo di una metodologia didattica certa, che preveda prima uno step formativo, nel quale il formatore acquisisce le competenze teorico pratiche relative alle novità introdotte e una successiva fase pratica.

Paragrafo 4.1 Profilo di competenza

La O.S. CONAPO continua a non ritenere corretto incaricare genericamente ogni formatore professionale esperto di monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito di formazione professionale. Tale metodo, porterebbe ad una diffusione di responsabilità che costituisce sempre una connotazione estremamente negativa di qualsiasi sistema di controllo e innovazione. Ritiene che l'Amministrazione debba approntare un sistema di analisi delle innovazioni strutturato secondo moderni criteri di competenza ed efficienza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Paragrafo 4.1.1 Requisiti

La O.S. CONAPO ritiene opportuna l'eliminazione del punto n. 5) perché negli scorsi anni non risultano essere state date garanzie di pari opportunità per la partecipazione come Formatore professionale ai corsi per aspirante formatore professionale.

Paragrafo 6 norme transitorie

Non comprende il motivo di tale innovazione e ritiene che la gestione del transitorio abbia importanti implicazioni didattiche, che riguardano le competenze del Tavolo tecnico, dal quale impongono un passaggio.

Allegato 1

Ribadendo la necessità di integrare ed aumentare le settimane di corso, la O.S. CONAPO rinnova la necessità di annoverare fra i Formatori che possono svolgere il corso agli aspiranti formatori professionali, sia i Formatori professionali esperti che quelli non esperti.

Insiste inoltre per la modifica del percorso OUTDOOR lasciando il rapporto attuale di 1 Formatore/Trainer ogni 5 discenti oltre agli ulteriori Trainer necessari per la gestione di magazzino.

Prende la parola la O.S. FNS CISL che rappresenta la più ampia soddisfazione per la bozza presentata dall'Amministrazione, in quanto accoglie gran parte delle osservazioni, in tal modo mettendo in evidenza il costruttivo lavoro del Tavolo Tecnico. Evidenzia, tuttavia, la necessità di chiarire alcuni aspetti. Il primo è la gestione del periodo transitorio che è ritenuta non necessaria per il settore in questione, considerato che lo stesso non rischia la perdita di know-how come invece potrebbe essere per altri ambiti. Il secondo inerente al programma formativo degli istruttori in quanto non sono previste lezioni agli stessi istruttori sul percorso finale degli allievi vigili del fuoco al termine del corso di formazione, che, invece, rappresenta una grande e delicata parte del compito del formatore professionale.

Prende la parola la UIL, che fa una premessa. Come già evidenziato nei precedenti incontri, l'attuale rivisitazione della formazione ha molto del "riordino". Ribadisce tuttavia che il riordino è un assetto che si realizzerà "domani", mentre oggi si è chiamati a lavorare su una struttura non ancora definita in modo chiaro e, in alcuni punti, del tutto assente. Impostare il lavoro di oggi su un quadro di domani, ancora privo di articolato definitivo, rende il confronto estremamente complicato. Propone a tal fine un esempio sulla progressione di carriera e sulle ricadute formative.

Principio fondamentale da non perdere di vista: i requisiti di servizio per l'accesso al ruolo di Vigile Coordinatore sono passati da 22 anni, a 20 in deroga, a 12, e oggi potenzialmente a 10, senza alcuna valutazione sulle modalità di sviluppo della carriera. In funzione della prossima riforma serviranno almeno 10 anni per stabilizzare il nuovo assetto. Ciò significa che un Capo Squadra con 16 anni di servizio potrebbe averli maturati in contesti diversi dal soccorso tecnico urgente in senso stretto. Se si vuole costruire un progetto organico di formazione, che eroghi esperienza e trasmetta un pacchetto formativo in grado di preparare il Vigile del Fuoco al lavoro operativo, è necessario fare attenzione. Si sta spingendo verso la costituzione di una platea di formatori nazionali "esperti", ma senza fornire linee guida reali e condivise.

Criticità sul principio meritocratico: il richiamo al Capo del Corpo che, con proprio editto, introduce lo "scrutinio per merito comparativo", riporta al tema del riordino. Si sottolinea che la professionalità deve essere dimostrabile. In assenza di criteri oggettivi non si parla di meritocrazia, ma di un meccanismo del tipo "mi sono trovato al momento giusto al posto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

giusto”. Per la O.S. UIL l’attuale impostazione non appare organica, funzionale né meritocratica e non ritiene pertanto questa la strada corretta. La UIL sottolinea l’importanza strategica degli argomenti trattati e di quelli che auspica vengano affrontati nei prossimi tavoli. Manca di fatto una progettualità della formazione che, partendo dalla formazione di base, affronti in sequenza i temi specifici che coinvolgono la vita degli appartenenti al CNVVF. Trattare in modo parcellizzato “alcuni” argomenti, pur importanti, senza avere una visione complessiva dell’atto formativo e della finalità da raggiungere, genera un confronto monco e poco produttivo. Va inoltre considerato che vi è un gap generazionale e criticità della formazione di base. A titolo di esempio, quando si parla di “sinapsi della formazione” occorrerebbe studiare, a monte, i nuovi tempi e il materiale umano con cui si lavora. Le generazioni attuali presentano una base di conoscenza molto teorica e poco pratica: è su questo gap che lo studio formativo dovrebbe intervenire. Oggi la formazione di base è strutturata a step ed esami che non permettono l’interazione tra i moduli, negando al discente una visione organica del ruolo del Vigile del Fuoco. Occorrerebbe far comprendere che base del nostro lavoro sono sia la convenzionalità di alcune azioni, sia la non convenzionalità di molti interventi che troppo spesso siamo costretti ad affrontare. L’impegno della “macchina della formazione” non deve ridursi alla nozionistica e al rincorrere di sempre più esami. Occorrerebbe snellire l’iter complessivo. La O.S. UIL formula alcune proposte:

L’abolizione del percorso finale, che di fatto replica la valutazione di azioni già accertate in precedenza, recuperando tempo da dedicare a una formazione più pratica e più aderente alla realtà operativa che gli allievi affronteranno.

La riduzione, nei limiti del possibile, del divario tra ciò che si fa nelle scuole e ciò che si fa in servizio. L’introduzione, già dalla formazione di base, delle basi per i vari percorsi lavorativi, valorizzando le prerogative dei singoli discenti per incentivare l’approfondimento, tanto delle specializzazioni quanto delle specialità. A conclusione di queste considerazioni la O.S. UIL ritiene che la formazione sia importante quanto una prima partenza. Affinché funzioni, deve essere la più simile possibile al lavoro del soccorritore e per questo si lancia la sfida di una rivisitazione complessiva della formazione, basata su progettualità organica, criteri meritocratici dimostrabili e strumenti di confronto reali con le OO.SS.

A. seguito alle modifiche apportate dall’Amministrazione alla Bozza di “Circolare Formatori Professionali” la O.S. UIL espone le seguenti osservazioni puntuali:

- Paragrafo 1.1 lett. b) Direzione Centrale per la Formazione Aggiornamento Albo: eliminare personale in quiescenza o transitato in altri ruoli (IA, direttivi), in ruoli amministrativi (art. 234) o in semi-operatività. Predisporre “albo formatori sospesi” liberamente consultabile oppure inserire la spunta sospeso in merito al personale interessato;
- Paragrafo 1.1 lett. e) Direzione Centrale per la Formazione. Per garantire l’effettività del principio della sensibilizzazione delle realtà territoriali la O.S. UIL propone l’utilizzo diretto dell’applicativo “RICOGNIFORM” per inviare la domanda del formatore bypassando l’ufficio formazione del comando. Una volta inviata la domanda il sistema invierà copia della stessa in modo tale che il Comandante potrà visionare ed eventualmente inviare parere contrario alla DCF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Paragrafo 2.1.1 Formatore Professionale modificare con: “1 Formatore ogni 2” con riferimento al numero dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco;
- Paragrafo 2.1.2 Prova preselettiva: LA O.S. UIL propone di aggiungere al punto 1: “Appartenenza al ruolo dei Vigili del fuoco con almeno la qualifica di Vigile coordinatore con almeno 15 anni di servizio e al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del CNVVF, ma non meno di tre anni dalla quiescenza”;

In merito a questo punto ricorda che, a mente di quanto previsto dall'art. 11 c. 3 della bozza del riordino, solo i viceispettori potranno rivestire la mansione di formatore professionale e propone, pertanto, di prevedere espressamente una clausola che possa permettere una revisione alla circolare senza pregiudicarne la validità e la conseguente operatività nel caso dell'entrata in vigore del testo definitivo del riordino.

- Propone di aggiungere al punto “il criterio dell'anzianità di servizio” (pg.5) per il personale con stessa qualifica, “in caso di ex aequo tra personale con diverse qualifiche la preferenza va a quella superiore in base al principio della subordinazione funzionale” (parità tra VC e CS preferenza al CS).

- Paragrafo 2.1.3 Durata del percorso formativo correggere in “8 settimane”;

Paragrafo 2.1.3.1 Verifica Finale delle competenze acquisite: Alla lett. a) non viene specificato chi predispone gli argomenti, se è previsto un serbatoio e se è consultabile pubblicamente; Alla lett. b) come sopra;

- Paragrafo 3. Aggiornamento dei formatori professionali: Chiede di specificare che i corsi vengano espletati al 50% tra SCA e SFO al fine di garantire una preparazione e una formazione completa in merito alle suddette;

- Propone di aggiungere al punto “durante la partecipazione alle attività formative presso le strutture centrali e periferiche;

- Chiede di correggere refuso al punto “prestando servizio per almeno 6 settimane per anno di cui almeno due consecutive”. Se si decide di inserire questi paletti occorre anche garantire la trasparenza e la pubblica consultazione dei dati relativi al servizio.

- Chiede di aggiungere al punto “la sospensione sull'albo della qualifica di formatore professionale fino al raggiungimento dell'aggiornamento” le seguenti eccezioni:

Calamità;

Diniego del Dirigente;

Infortunio;

Gravi motivi famigliari debitamente documentati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Al verificarsi delle suddette situazioni non deve intervenire la sospensione e il personale dovrà effettuare le sei settimane il prima possibile.

- Aggiungere Paragrafo 3.1 dal titolo “Riammissione per intervenuta sospensione”. In caso di intervenuta sospensione la successiva riammissione avviene dopo aver effettuato un periodo di due settimane di affiancamento ad altri istruttori sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche.
- Paragrafo 4 “Formatore Professionale Esperto” Modificare il punto “pari a 1 Formatore esperto ogni 8 formatori professionali”;
- Paragrafo 4.1.1. Titoli preferenziali Modificare al Numero 3 il punto “essere Formatore professionale da almeno 3 anni e che abbia prestato servizio come formatore professionale per almeno 10 settimane (spalmate nei 3 anni);
- Eliminare il punto 4 in quanto superfluo perché viene escluso dal punto 2.1.2.
- Chiede di rivedere il punto 5 in quanto potrebbe sfavorire chi, ad esempio, non viene convocato.
- Paragrafo 4.1.3. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro. Eliminare il punto “La sospensione del Formatore Professionale ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.
- Relativamente alle figure di referente nazionale e regionale dei formatori professionali La O.S. UIL continua ad evidenziare perplessità in merito ai criteri di individuazione, requisiti, durata ed eventuale rotazione della carica oltreché garantire pari opportunità all’accesso della stessa.
- Paragrafo 6 “Norme transitorie” Dopo la fine del terzo capoverso chiede di inserire la seguente clausola a testo invariato dell’art. 11 c. 3 della bozza del riordino: “In base a quanto previsto dall’art.11 c. 3 il punto n°1 del paragrafo 2.1.2 viene modificato come segue: appartenenza al ruolo dei viceispettori. Il personale che alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto legislativo possiede il titolo di “istruttore professionale” manterrà lo stesso a prescindere dalla qualifica posseduta precedentemente”.
- Nel file riassuntivo delle modifiche apportate dall’amministrazione al punto 6 della circolare è presente un refuso relativo alla dicitura “nelle ultime 3 precedenti edizioni”.

La FP CGIL VVF che ha apprezzato le modifiche riportate nella nuova bozza, frutto delle loro richieste, evidenzia tuttavia alcuni punti sui quali occorre ancora prestare attenzione. Ha richiesto l’aumento del numero dei formatori nei Comandi in cui sono presenti sedi di Volontari VVF, per assicurare una formazione adeguata a tutto il personale; tra i criteri di accesso al corso è stato richiesto il possesso dei corsi base di auto protezione. Ha chiesto di definire meglio il punto in cui si prevede l’esclusione del personale non idoneo al servizio e di specificare meglio i criteri delle due nuove graduatorie presentate, capo squadra/capo reparto e vigili, dalle quali si dovrà attingere per la partecipazione ai corsi: infatti in una si privilegia l’età anagrafica, nell’altra l’anzianità di servizio, due parametri tra loro non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

coerenti. Ha evidenziato l'importanza di inserire nella circolare non solo il numero dei formatori spettanti a ciascuna Direzione Regionale, ma anche quello destinato a ogni Comando, così da avere un quadro di assegnazione più chiaro sull'intero territorio. Inoltre ha chiesto di inserire la figura del formatore professionale nelle commissioni d'esame in modo strutturale e non solo su richiesta della commissione. In merito al mantenimento, occorre definire con chiarezza quando il personale sarà cancellato dall'albo: qualora l'assenza derivi da cause non dipendenti dalla volontà del dipendente (ad esempio scelte organizzative del dirigente o impegni di soccorso/istituzionali), il personale non deve "pagare" tali scelte. Infine, ha chiesto di ridurre da 5 anni l'obbligo di permanenza nella qualifica di formatore professionale per poter accedere alla selezione per formatore esperto. Non condivide la scelta di lasciare il paragrafo sul regime transitorio alla discrezione del Capo del Corpo, trattandosi di un argomento da definire nel tavolo tecnico e da inserire nella circolare.

Prende la parola la OS FEDERDISTAT che esprime soddisfazione in quanto sull'argomento l'Amministrazione ha recepito ed adottato la maggior parte delle osservazioni formulate nei precedenti incontri.

Prende la parola la O.S. CONFESAL che riguardo del primo punto, rappresenta di considerare fondamentale l'anzianità di servizio a prescindere dalla qualifica, in quanto è la condizione che garantisce l'esperienza operativa propedeutica alla formazione del personale operativo e di conseguenza, per il personale neoassunto. Ribadisce la necessità di colmare le carenze nei comandi privi o sotto numero dei formatori professionali, modulando l'invio ai corsi di formatori in maniera da equilibrare il numero tra i comandi per ogni regione. Per l'individuazione dei referenti regionali, rappresenta l'esigenza di chiarire le modalità con le quali saranno individuati. Per quanto riguarda la durata del corso, pur condividendo un periodo di almeno sei 6 settimane, inserendo il corso Outdoor fatto a margine, si dovranno necessariamente prevedere altre 2 settimane. Per l'individuazione dei formatori esperti, ritiene opportuno considerare prima il numero di corsi/settimane fatte da formatore professionale per garantire un'adeguata esperienza. Inoltre sottolinea l'esigenza di rivedere l'applicativo ricogniform, al fine di una reale verifica della disponibilità dei formatori, senza filtri da parte delle Direzioni regionali. Per quanto riguarda il resto dell'impianto, condivide il lavoro espresso dal gruppo di lavoro.

Prende la parola la OS USB che manifesta il fatto che avrebbe apprezzato l'inclusione del personale in art. ex234 nella circolare, almeno come aveva proposto il Direttore, come docente e continua a sostenere che il vincolo dei 15 anni di servizio debba essere mantenuto. Chiede di togliere dai numeri dei Comandi gli IA che, quando passano di ruolo, difficilmente riescono a garantire la formazione in turno mentre in caso di carenza possono tornare utili come serbatoio per le SCA. E' fortemente contraria nel togliere i 3 anni prima della quiescenza per poter partecipare alla selezione. La logica della graduatoria separata è interessante ma potrebbe portare a non scegliere i più meritevoli e pertanto è favorevole alla graduatoria unica dove chi consegue il punteggio più alto tra test e titoli viene selezionato e, a parità di punteggio, inseriamo l'anzianità che deve fare comunque graduatoria poiché a parità di punteggi la maggiore esperienza deve fare titolo. Propone di inserire come titoli preferenziali il possesso di abilitazioni o di dare dei punteggi a questi titoli come essere già formatore o avere le patenti il TAS, SO, USAR, ATP, SAF, TPSS etc... Non condivide la nomina del referente regionale come nomina fiduciaria, così infatti si rischia di sminuirne il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ruolo o di favorire chi è nelle direzioni o amico del funzionario della formazione. Bisogna inserire dei criteri oggettivi come le settimane di corso alle spalle, i titoli anche qui o semplicemente la qualifica o il fatto di essere esperto di settore, ma comunque sempre tramite domanda presentata dall'interessato all'amministrazione. Sempre da cassare invece il referente nazionale. Posizione assolutamente contraria, fino al punto di non firmare la circolare in parola, alla gestione del transitorio da parte del CDC. Infatti la cosa va gestita come di consueto dalla circolare della DCF, e la O.S. non vorrebbe che ci fosse questo tentativo di nominare gli esperti di settore con la sciabola piuttosto che per meriti o attitudini. Propone che nel caso i posti liberi in un Comando non vengano impiegati dal personale del Comando stesso, si potrebbero prevedere degli accorpamenti di Comandi e quindi che i posti vadano ai Comandi limitrofi. Inoltre propone di prevedere l'aggiornamento dell'albo almeno in maniera biennale, depennando chi non fa formazione senza giustificato motivo ma soprattutto aggiornando le carenze dei vari formatori che si spostano con le mobilità nazionali e per questo si potrebbero utilizzare i referenti regionali. A giudizio dell'USB il ricogniform deve essere uno strumento a uso esclusivo dei formatori e la convocazione non deve avere l'autorizzazione del dirigente locale anche nei Comandi più piccoli, poiché può davvero compromettere il soccorso tecnico urgente di un'intera provincia.

Il Direttore centrale, quindi, passa al secondo punto all'ordine del giorno, invitando ad un giro di tavolo sull'argomento e ribadendo che la discussione deve essere incentrata sulla possibilità concrete di derogare alle propedeuticità per alcuni corsi, fatto salvo che ciò non sarà una via praticabile per tutti i corsi quando tale propedeuticità sia fondamentale per la comprensione del corso. Permane, precisa il Direttore, l'obbligatorietà dei corsi base. L'ottica, torna a ribadire, è quella di non discriminare il personale anziano a favore di quello più giovane.

Prende la parola la O.S. CONAPO, che per quanto riguarda la **Circolare relativa ai requisiti di base per l'accesso ai corsi di abilitazione e specializzazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative**, ribadisce quanto già ampiamente evidenziato nei due precedenti incontri, anche rispetto all'inidoneità delle motivazioni addotte all'Amministrazione (esperienza maturata, partecipazione a cerimonie ed addestramenti, ecc.), considerando l'importanza dell'obiettivo che la stessa si pone, esprime parere favorevole, ma continua a ritenere inderogabili i seguenti punti:

- 1) la deroga temporanea, qualora vi fosse, deve essere garantita a tutto il personale indipendentemente dall'anzianità di servizio;
- 2) coloro i quali usufruiranno della deroga temporanea dovranno completare, alla prima occasione utile, i corsi propedeutici non ancora posseduti;
- 3) la deroga temporanea non deve avere ad oggetto i corsi propedeutici fondamentali per il conseguimento del corso di formazione oggetto di deroga sia in termini di sicurezza che di operatività, considerato quanto indicato nelle circolari dei diversi settori.

Prende la parola la O.S. FNS CISL che, in considerazione del fatto che la circolare proposta risulta favorevole nei confronti del personale anziano che da tempo vede preclusa la partecipazione ai corsi di abilitazione e specializzazione, esprime vivo apprezzamento sul testo presentato, fermo restando il necessario chiarimento della gerarchia di diritto della stessa che andrebbe a sovrapporsi a numerose circolari di settore. In ultimo, non essendo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

espressamente indicato nel testo della bozza, chiede chiarimenti circa l'eventuale carattere transitorio e il possibile tempo di validità.

Prende la parola la O.S. UIL che in merito alla bozza di circolare “Requisiti di base per l'accesso ai corsi di abilitazione e specializzazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative” auspica che l'Amministrazione preveda una regola certa la cui effettività venga garantita su tutto il territorio nazionale e a salvaguardia di tutto quel personale che, ad oggi, non è in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta dando l'opportunità di sanare eventuali gap formativi e garantire il principio di uniformità della formazione

La FP CGIL VVF con riferimento al secondo punto in discussione, ha evidenziato le difficoltà incontrate dall'Amministrazione nel far rispettare ciò che dovrebbe rientrare nella normale amministrazione: la formazione del personale a tutela della sicurezza. Si tratta infatti di un tema che, dal 2016, non ha trovato soluzioni. È su questo che il Dipartimento dovrebbe svolgere un'attenta analisi. La O.S. CGIL chiede un intervento nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente si mettono a disposizione del soccorso: serve un segnale vero e forte, e non la solita “toppa su un vestito ormai lacerato”. Inoltre richiede che l'intervento deve essere mirato verso quei territori che, in dieci anni, non si sono allineati a quanto previsto dalle circolari di settore.

Prende la parola la OS FEDERDISTAT che esprime soddisfazione in quanto sull'argomento l'Amministrazione ha recepito ed adottato la maggior parte delle osservazioni formulate nei precedenti incontri

Prende la parola la O.S. CONFSAL che per il secondo punto all'ordine del giorno condivide quanto espresso dalla DCF comprendendo le difficoltà nel somministrare tutti i corsi base a livello territoriale e confidando in un recupero di tale ritardo in modo da allineare e colmare tale deficit.

Prende la parola la OS USB che esprime grande perplessità sulla possibilità di eliminare dei corsi previsti da circolari di settore scritte da formatori esperti e avallate ai tempi dalle OO.SS. al di là del fatto che è legittimo cambiare idea e rivedere le proprie posizioni ma soprattutto aggiornare ciò che è superato. In effetti la proposta è quella di prevedere con immediatezza un manuale con pacchetto didattico e numero di formatori dalla DCF per i settori come la sala operativa ma non di togliere ad esempio il corso SFA per il SAF Avanzato perché l'operatore SAF Avanzato che interviene in forra ha bisogno oltre che di una conoscenza della parte corde abbinata all'acqua anche dei relativi DPI come la muta giubbotto e caschetto che si possono ottenere solo con abilitazione SFA, stessa cosa per il TAS1 con i cinofili poiché un operatore cinofilo non può non sapere usare un gps o non sapere come funziona una ricerca con UCL. Tutti questi corsi per la O.S. USB devono rimanere propedeutici e non essere superati. Il principio è che mentre il soccorso deve essere elastico e dinamico la formazione deve restare ferrea e incardinata sul principio della più alta professionalità non solo perché la formazione è il primo DPI ma anche perché ci troviamo ogni giorno a confrontarci con realtà ed enti anche volontari che si preparano e si formano sempre di più nel tentativo di sopravanzarci e questo non lo si può permettere. Diverso invece



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

è il concetto dei re-training soprattutto quelli TPSS che tante volte hanno visto l'esclusione del personale dai corsi non perché non in possesso dell'abilitazione ma perché avevano un re-training scaduto, questa sarebbe davvero un'ingiustizia che bisogna sanare per cui sarebbe necessario che la DCF consenta la partecipare ai corsi anche con re-training scaduto e che l'Amministrazione poi si faccia immediatamente carico di fare il re-training prima dell'inizio del corso cui egli è stato ammesso.

Si passa alla presentazione del punto 3 all'ordine del giorno Circolare "Corsi N.I.A.. Prende la parola l'Ing Alessandra BIN che illustra le modifiche apportate relativamente ai corsi per Operatori e Formatori N.I.A.. Il direttore invita ad un giro di tavolo

Prende la parola la O.S. CONAPO, In merito alla bozza **Circolare relativa al sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA)**, che confermando quanto già evidenziato nei due precedenti incontri, riafferma la necessità di introdurre un regime transitorio che riconosca il lavoro svolto, nelle funzioni di operatore e di formatore, dal personale che fino ad oggi ha permesso il funzionamento e lo sviluppo del settore NIA. Un transitorio che riconosca pertanto le abilitazioni operatori NIA già acquisite dai colleghi così come riconosca il profilo di Formatore ai colleghi che abbiano svolto docenze NIA.

Al punto **2.6 Formatore esperto NIA**, si evidenzia che la funzione di "aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi", limitatamente all'ambito della Polizia Giudiziaria non pare essere parte dell'ambito di competenza NIA, settore in cui si incardinano le investigazioni scientifiche. Certamente una perfetta formazione di P.G. risulta determinante per il perseguimento della mission del NIA, ma l'aggiornamento e lo sviluppo della materia in questione appartengono ad una dottrina di ambito umanistico sociale, non scientifico. La O.S. CONAPO chiede pertanto stralciare questa previsione, riportando le competenze di aggiornare e sviluppare ai competenti uffici del Dipartimento o, preferibilmente, ad un nuovo ufficio specificamente dedicato alla materia.

Al punto **2.6.3 Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro** si prevede che "I formatori esperti NIA mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione." Chiede di specificare la quantità e la tipologia minime di attività di mantenimento che i Formatori esperti devono frequentare per mantenere l'abilitazione, posto che così come è declinato l'interpretazione potrebbe essere che tutte le attività devono essere frequentate, senza peraltro definirne la quantità e la qualità.

Prende la parola la O.S. FNS CISL secondo cui. le modifiche apportare nella bozza di circolare presentata dalla D.C.F. risultano essere migliorative rispetto la precedente versione e pertanto trovano la piena condivisione. Chiede, nello specifico, che sia maggiormente chiarito il percorso di assimilazione del corso NIA livello 1 a quello di polizia giudiziaria, apportando eventualmente, i necessari aggiornamenti alle vigenti discipline emanate dalla competente DCPSTAE. Rileva come andrebbero indicate nella circolare, al punto riguardante la valutazione dei requisiti minimi di accesso, le professionalità e i requisiti necessari dei componenti della commissione incaricata dalla DCF alla valutazione dei titoli. Per quanto riguarda i Formatori esperti, considerata la loro funzione strategica, chiede l'elevazione da 3 a 5 anni del requisito di anzianità da formatore NIA, che consenta di ottenere un più ampio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

numero di unità qualificate ed inoltre rileva come sia penalizzante, per lo stesso Formatore esperto, l'eventuale sospensione con "carattere definitivo", senza che si possa prevedere un possibile percorso di reintegro. Infine ribadisce la necessità di individuare un percorso transitorio condiviso dal tavolo tecnico, anche attraverso una extra-circolare, che eviti gravi carenze di formatori nell'immediato.

Prende la parola la UIL, che relativamente alla bozza di circolare sul percorso formativo NIA propone le seguenti modifiche alla bozza di circolare relativa al percorso formativo degli Operatori del Nucleo Investigativo Antincendi – NIA.

1. Mantenimento delle competenze – Livello 1

L'assenza di requisiti di mantenimento per il Livello 1 costituisce grave criticità. L'Operatore NIA di Livello 1 organizza e conduce attività investigative sulle cause di incendio, effettua accertamenti tecnici, individua e reperta elementi di prova, ricerca acceleranti con strumentazione campale. La O.S. UIL rileva che un operatore abilitato dieci anni prima senza aggiornamenti opera in un quadro normativo e procedurale potenzialmente obsoleto. E propone di introdurre un requisito di mantenimento triennale mediante partecipazione a un modulo di aggiornamento di 8 ore, erogabile anche in FAD asincrona, su aggiornamenti normativi e casi studio.

2. Programma didattico – Allegato B

Evidenzia le seguenti incongruenze nella ripartizione delle ore:

Sorgenti di ignizione – Investigazione secondo la norma NFPA 921" – Livello 1: 1 ora assegnata. La NFPA 921 dedica interi capitoli al tema. L'ora prevista è sottodimensionata.

Proposta: aumentare a 4 ore, riducendo la presentazione di casi studio e razionalizzando moduli già trattati al Livello 1.

- Strumentazione nell'attività di investigazione – Livello 2: 1 ora assegnata, nonostante il discente debba saper usare strumentazione campale per la ricerca di acceleranti. L'approfondimento è rinviato al Livello 3, generando un gap formativo. Proposta: incrementare le ore al Livello 2, razionalizzando moduli già trattati al Livello 1.

- Rilievo geometrico, video e fotografico – Livello 2: 2 ore insufficienti per le competenze richieste.

Proposta: aumentare il monte ore, razionalizzando i contenuti già trattati al Livello 1. - Gestione documentazione e reperti: il tema della catena di custodia è incluso ma non trattato autonomamente. Si tratta di argomento determinante per la validità processuale delle prove.

Proposta: trattare la catena di custodia in modulo autonomo al Livello 2, con esercitazioni pratiche dedicate.

- Deposizione testimoniale:

Risulta assente dal percorso formativo. L'Operatore può essere chiamato a testimoniare in dibattimento; l'Operatore Livello 3 può essere nominato perito dal PM. La mancanza di formazione su comportamento in tribunale, controperizie e presentazione dati al giudice è grave lacuna.

Proposta: introdurre modulo specifico su deposizione testimoniale.

- Fonti di prova digitali: assente la formazione su assicurazione e sequestro di sistemi di videosorveglianza, dati smart home, registri di centraline di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e più in generale di fonti di prova digitali.

Proposta: introdurre modulo dedicato.

- Uso dei droni: non previsto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Proposta: prevedere l'impiego di droni per la ricognizione aerea delle scene, in integrazione con il rilievo laser scanner, per documentazione dall'alto in tempi rapidi.

- Incendi di batterie e sistemi di generazione di energia alternativa e rinnovabile – Livello 2: 3 ore assegnate. Considerata la crescita del parco fotovoltaico domestico e industriale e la complessità investigativa, 3 ore sono insufficienti per un Operatore chiamato a qualificare la causa in sede giudiziaria.

Proposta: aumentare il monte ore.

- Riferimenti normativi: unico standard di riferimento è la NFPA 921, standard americano.

Proposta: integrare con le linee guida ENFSI.

3. Sistema dei crediti formativi

La O.S. propone di dare maggiore impulso al sistema dei crediti formativi su base annuale, con pesi diversificati. Esempio:

- Attività investigative reali: 5 crediti

- Corsi FAD strutturati: 3 crediti

- Convegni e seminari: 2 crediti

Il sistema è gestibile sul registro informatico dell'Albo dei Formatori.

4. Mantenimento dei Formatori NIA

La bozza prevede per il mantenimento del Formatore NIA la partecipazione come formatore ad "almeno una settimana ogni 3 anni" nell'ambito del corso Livello 2. Il triennio è eccessivo per un corso tecnico-operativo. Le linee guida, le procedure e i materiali didattici possono essere rivisti nel frattempo; un formatore inattivo per 3 anni potrebbe trovarsi a insegnare con un pacchetto didattico non più pienamente conosciuto.

Proposta: ridurre l'intervallo di mantenimento.

5. Gestione del sistema formativo

- Piattaforma didattica: la bozza prevede la disponibilità del materiale didattico su intranet del Dipartimento con accesso subordinato a credenziali DCF. Si propone l'adozione di una piattaforma LMS dedicata che integri: registro operatori abilitati per livello, tracking automatico del mantenimento con alert per scadenze, erogazione di moduli FAD per il mantenimento.

- Qualità dei corsi: la bozza non prevede meccanismi di verifica della qualità. Non sono previsti questionari di valutazione da parte dei discenti né verifica periodica delle performance dei formatori.

Proposta: introdurre questionari di soddisfazione anonimi al termine di ogni corso.

- Banca dati casi: non prevista.

Proposta: creare una banca dati anonimizzata di casi di incendio doloso/esplosione investigati dal NIA, accessibile ai formatori per la preparazione dei casi studio.

La FP CGIL VVF, pur apprezzando i miglioramenti apportati, frutto delle richieste dei precedenti incontri, ha evidenziato la necessità di ulteriori correttivi. Inoltre, in considerazione del fatto che lo staff della Direzione nel presentare la nuova circolare, ha spiegato la scelta di istituire una commissione dedicata per l'individuazione dei titoli scolastici/accademici utili all'accesso al corso, ha apprezzato le spiegazioni sulla commissione e suggerito che anche l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza sia considerata un requisito da valorizzare. Ha richiesto il riconoscimento del personale dei ruoli RTP che, sui territori, ha contribuito alla formazione dei livelli NIA 1, 2 e 3. Ha chiesto di definire nella circolare i percorsi e i criteri necessari per l'accesso agli uffici di Polizia Giudiziaria. Ha proposto di prevedere che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

l'attività di aggiornamento dei pacchetti didattici da parte dei formatori esperti riguarda esclusivamente la materia dell'attività di investigazione. Inoltre, anche in questa circolare ha richiesto di regolare il transitorio con l'inserimento del paragrafo relativo. Infine ha chiesto di definire il percorso formativo Arson Dog discusso da anni al tavolo, ma ancora non portato a termine.

Prende la parola la OS FEDERDISTAT apprezzando che anche per questo argomento l'amministrazione ha recepito ed adottato la maggior parte delle loro osservazioni inoltrate. Per quanto riguarda la bozza sul NIA, ritiene corretto aver valutato come titolo preferenziale ogni tipo di laurea triennale o magistrale anche se hanno riproposto lauree ad indirizzo giuridico e master universitari di primo e secondo livello ad indirizzo criminologico o forense, come da indirizzo dei medesimi settori di altri enti. Ha fatto presente la mancanza della parte transitoria, che dovrà essere regolamentata alla prossima riunione.

Prende la parola la O.S. CONFISAL che con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, rappresenta la necessità di individuare in maniera chiara e inequivocabile i corsi di laurea pertinenti. La DCF ha informato della decretazione di una commissione, incaricata di verificare la pertinenza dei titoli di laurea, e a tal proposito ha chiesto di conoscere la composizione delle figure e le modalità di tale commissione.

Prende la parola la OS USB che indica ancora la presenza di punti da chiarire ed in particolare:

- 1) clausola di salvaguardia per il personale che già lavora da anni nei laboratori, e che potrebbe estromesso dall'ultimo arrivato dotato di una laurea ma magari di nessuna esperienza nel settore, con risultato di buttare alle ortiche anni di lavoro e di esperienza.
- 2) In considerazione dell'esistenza dei DTS e che sono in assunzione i FTS, la O.S. USB chiede che senso ha una selezione basata su titoli non richiesti all'assunzione per gli operativi. Ci si chiede se si vuole creare una ulteriore distinzione nel personale operativo quando esistono figure preposte e previste dall'ordinamento per le funzioni Tecnico Scientifiche o si vuole sminuire l'importanza di tali funzioni Tecnico Scientifiche Eventuali titoli possono essere preferenziali a parità di punteggio, ma devono essere salvaguardate le figure professionali preposte e la dignità dei ruoli, altrimenti si andrebbero a creare operatori tecnico scientifici a costo zero con evidenti rischi di conflittualità interna. Ad esempio se un operatore con laurea magistrale operasse con un FTS con laurea triennale i possibili contrasti sono evidenti.
- 3) Non sono previste le Lauree L16, che fanno parte delle lauree giuridiche triennali utili al conseguimento della magistrale in giurisprudenza, e di cui esiste il percorso specifico in organizzazione della sicurezza e dell'investigazione
- 4) non sono previsti i titoli post laurea in criminologia, scienze forensi, scienze e tecniche forensi, criminologia e tecniche forensi, etc...



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- 5) Non sono previste le lauree triennali in professioni sanitarie tecniche, tra cui Tecniche di Laboratorio Biomedico L/SNT3, che sono anche abilitanti all' esercizio della professione e comprendono una solida base tecnico scientifica sulla strumentazione
- 6) Se è prevista la triennale in Ingegneria delle telecomunicazioni, L27, la cui attinenza andrebbe spiegata, a maggior ragione devono essere previsti anche altri titoli, altrimenti solo come preferenze a parità di punteggio.
- 7) per i livelli 3 NIA sembrano essere obbligatori titoli che non sono richiesti per l'assunzione e che non sono riconosciuti, creando un problema di legittimità, se un titolo non è riconosciuto come fa ad essere richiesto per l'accesso ad un corso?
- 8) Il personale Livello 3 GCMS e FTIR deve avere una previsione di impiego quasi esclusivo nei laboratori, altrimenti il rischio di danni da imperizia aumenta in modo esponenziale Chi è già formatore di specialità, deve rifare il modulo di metodologie didattiche? Sarebbe sufficiente il modulo di formazione ...
- 10) Chi ha già esperienza di formazione ed è formatore di altre specialità va stabilizzato altrimenti come facciamo a fare i formatori
- 11) Stessa cosa per i formatori di livello 3, il personale già di livello 3 con esperienza, Bisogna stabilizzarlo in qualche modo
- 12) Nel corso GCMS vanno inserite le linee guida 3407 e 3193, altrimenti la 1618/25 non basta, il programma va rivisto. Non è prevista la GCxGC... Non sono previsti i vari software presenti nel CNVVF (MassHunter nelle varie versioni, ChromaTof, Chromspace), non sono previsti i multicampionatori ed il software specifico.
- 13) Non sono previste sessioni di scrittura dei report

Il Direttore NOTARO ringrazia le OO.SS. per il lavoro svolto, prende atto di quanto dalle stesse rappresentato e valuterà le eventuali modifiche con il responsabile del settore interessato.

Comunque farà pervenire alle OO.SS. delle nuove bozze prima della prossima riunione di cui ancora non è fissata la data.

La riunione termina alle ore 14.00.

Ing. Francesco NOTARO (Direttore Centrale)



FRANCESCO NOTARO
MINISTERO
DELL'INTERNO
07.09.2026 15:29:01
GMT+01:00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni centrali del Dipartimento VVF
Alle Direzioni regionali ed interregionale VVF
All' Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale VVF

E, per conoscenza Ai Comandi dei vigili del fuoco

Lettera circolare

Oggetto: Requisiti di base per l'accesso ai corsi di abilitazione e specializzazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative

Con l'emanazione di circolari di settore attraverso le quali, negli anni, sono stati regolamentati i sistemi di formazione per l'acquisizione di nuove abilitazioni o specializzazioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, sono stati richiamati, nell'ambito delle medesime circolari, i requisiti di base per l'accesso ai vari percorsi di formazione. Con l'introduzione delle nuove circolari di settore, gli stessi requisiti di base sono stati modificati, aggiornati oppure ne sono stati inseriti di nuovi. È necessario, pertanto, disciplinare in maniera organica i criteri del possesso dei titoli in parola, che tengano conto anche dell'esperienza professionale maturata nella propria carriera dal personale operativo del Corpo nazionale.

Le circolari che regolamentano i sistemi di formazione individuano, tra i requisiti di accesso ai percorsi formativi, i corsi di formazione di base del vigile del fuoco ossia quei corsi utili per l'acquisizione di un livello básico di formazione operativa propria dell'allievo vigile del fuoco all'uscita dal rispettivo corso di primo ingresso nel Corpo nazionale. Anche il suddetto livello básico ha subito i necessari aggiornamenti e modifiche nel corso del tempo.

Fermo restando che tutto il personale debba acquisire il livello di conoscenze dei percorsi básicos, al fine di garantire una quanto più omogenea opportunità di accesso ai corsi di abilitazione e specializzazione e di percorso di carriera anche al personale più anziano che non ha frequentato i medesimi corsi di base rispetto ai vigili di primo ingresso, si ritiene che il personale operativo già in servizio, in relazione all'esperienza maturata nell'attività svolta, ossia in attività di soccorso tecnico urgente, cerimonie, esercitazioni ed addestramenti svolte a livello nazionale, regionale e/o provinciale, possa partecipare ai percorsi di abilitazione e specializzazione anche in assenza del possesso di alcuni dei suddetti requisiti di base. La partecipazione, in assenza della formale acquisizione dei cosiddetti requisiti di base, resta esclusa per i corsi di abilitazione o specializzazione da operatore che, in relazione alla propedeuticità degli argomenti didattici, risultano indispensabili ai fini della frequenza per l'accesso al nuovo percorso formativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Quanto sopra premesso, con la presente disposizione vengono individuati i percorsi formativi ai quali il personale operativo in possesso di un'anzianità di servizio minima di 5 anni potrà accedere senza la formale acquisizione dei corsi di formazione di base richiesti dalle rispettive circolari di settore, con l'eccezione di quelli indicati nella tabella allegata, fermo restando l'obbligo per il personale di acquisire i corsi previsti per ogni profilo nel più breve tempo possibile.

Per l'ammissione ai corsi di abilitazione e specializzazione da operatore il possesso dei corsi di formazione di base indicati nelle circolari costituisce requisito preferenziale, per ogni titolo posseduto.

FN/MP/FT

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO

<i>Abilitazioni operatore</i>	<i>Circolare di settore</i>	<i>Corso/i di base obbligatorio/i</i>
Aggiornamento SAF BASICO Allegato IIa	Circolare DCF 1/2020 (DCFORM 22489 del 17.09.2020) Corsi di base indicati: SAF 1A	SAF 1A
SAF AVANZATO	Circolare DCF 1/2025 (DCFORM n.16940 del 29.04.2025) Corsi di base indicati: TPSS - SAF BASICO	SAF BASICO TPSS
SFA	Circolare EM 12/2016 (DCEMER 323 del 13.01.2016) Corsi di base indicati: ATP – TPSS - SAF BASICO	ATP TPSS SAF (*)
Cinofili	Circolare DCF 3899 del 31.01.2020 Corsi di base indicati: ATP – TPSS - SAF BASICO, TAS1, USAR-L	TPSS USAR-L TAS1 SAF (*)
NBCR 2	Circolare DCFORM 3914 del 31.01.2020 Corsi di base indicati: livello 0 e/o 1 NBCR	livello 0 e/o 1 NBCR
USAR - M	Circolare DCFORM 19693 del 26.06.2017 Corsi di base indicati: TPSS - SAF BASICO – TAS1 - livello 0 e/o 1 NBCR – USAR - L	TPSS USAR-L
DOS	Circolare DCFORM 27138 del 19.09.2017 Corsi di base indicati: ATP - TPSS – SAF BASICO – TAS1 – NBCR livello 1	TAS1 TPSS
SAPR	Circolare DCFORM 4770 del 03.02.2026 Corsi di base indicati: ATP - TPSS – SAF – TAS1	TAS1 TPSS
TAS2	Circolare DCF 2/2021 (DCFORM 45245 del 22.12.2021) Corsi di base indicati: TAS1	TAS1
CFBT	Circolare DCF 1/2021 (DCFORM 20523 del 09.06.2021) Corsi di base indicati: ATP - TPSS - SAF BASICO - livello 0 e/o 1 NBCR	TPSS

(*) Con SAF si intende il contenuto del “SAF prima settimana” del percorso interno al corso AA.VV.F. (rif. DCFORM n. 5863 del 10.02.2026) o del SAF 1A

Legenda: Corso/i di base obbligatorio/i totalmente confermato/i rispetto alla circolare di settore



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO PER IL CORDINAMENTO, LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO

OGGETTO: Modifica alla Circolare DCFORM 3914 del 2020 - Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel settore NBCR.

Con riferimento alla Circolare DCFORM 3914 del 2020, considerato il crescente livello di professionalità e scolarizzazione del personale immesso in servizio e constatate le attuali carenze di personale nel settore, si ritiene opportuno modificare il paragrafo “Operatore NBCR di Livello 2” circa il requisito di anzianità per l’ammissione al suddetto corso. Tale requisito, per il personale avente la qualifica di Vigile del Fuoco, viene ridotto da cinque anni di anzianità nel ruolo, a tre anni di anzianità.

Nello specifico, il suddetto paragrafo viene così modificato < Il corso “operatore NBCR Livello 2” è rivolto al personale avente la qualifica di Vigile del Fuoco con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, Capo Squadra o capo Reparto, in possesso del livello 0 e/o 1 NBCR, ed è erogato a carattere regionale e svolto presso>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma di formazione per Formatore Professionale (Allegato 1)

Circolare n. DCF-...../2026

OGGETTO: Settore Operativo Professionale – Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.

Premessa

È di particolare rilievo predisporre una circolare condivisa anche dalle parti sociali per disciplinare il sistema di formazione del formatore professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ruolo strategico ricoperto dal formatore professionale per tutta l'organizzazione del CNVVF è di notevole rilievo per la formazione del personale di nuovo ingresso, per la formazione delle diverse e molteplici specialità, per il mantenimento della formazione acquisita e per le continue necessità di aggiornare il personale dei VVF per restare al passo del progresso tecnologico che comunque comporta rischi aggiuntivi da fronteggiare con le armi della conoscenza e dell'addestramento.

Con la presente Circolare s'intende disciplinare il sistema di formazione e di impiego della figura del "formatore professionale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, intende dare seguito alla formazione del personale operativo, coinvolgendo le strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (*centri di formazione e poli didattici*) attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi vigili del fuoco. L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture formative centrali e di quelle in ambito territoriale, secondo la seguente articolazione:

1.1. Direzione centrale per la formazione

La Direzione centrale per la formazione ha il compito di:

- a) definire e aggiornare i pacchetti didattici e i sistemi di verifica, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture formative centrali e da quelle in ambito territoriale che contribuiscono allo svolgimento delle attività formative di settore (formazione, istruzione professionale ed eventuali mantenimenti);
- b) aggiornare e mantenere l'organico dei formatori professionali, attraverso l'aggiornamento dell'"Albo formatori", necessario a garantire le attività formative (*formazione, istruzione professionale e mantenimenti*) presso le strutture formative centrali e quelle territoriali;
- c) coordinare e sostenere le attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti), svolte dalle strutture centrali e/o da quelle in ambito territoriale attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi dei vigili del fuoco, e provvedere alle relative autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse umane fossero insufficienti in ambito territoriale, l'individuazione e la mobilitazione dei formatori necessari in ambito nazionale;
- d) consentire e favorire l'aggiornamento dei formatori professionali attraverso l'impiego dei formatori professionali esperti con l'acquisizione di nuove tecniche e miglioramento continuo delle tecniche esistenti, in modalità sostenibile e compatibilmente con le risorse tecnico/umane;
- e) di sostenere in ambito nazionale il ruolo strategico del formatore attraverso la sensibilizzazione delle realtà territoriali nell'operarsi nel cedere le risorse a favore della prioritaria attività di formazione; incrementare le risorse finanziarie a disposizione delle realtà territoriali che offrono i formatori per attività nazionali; sostenere le campagne informative ed addestrative attraverso esercitazioni sull'impiego di mezzi di intervento per le grandi calamità.

1.2. Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo

La Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo collabora con la Direzione centrale per la formazione, attraverso:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- a) la progettazione, la sperimentazione e l'aggiornamento delle linee guida, delle metodiche, delle procedure e delle istruzioni operative standard d'intervento;
- b) il contributo necessario per favorire l'eventuale aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e del materiale a supporto degli stessi.

1.3. Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Le Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in accordo con la Direzione centrale per la formazione:

- a) organizzeranno e favoriranno lo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) a beneficio di tutto il personale operativo nel proprio ambito territoriale;
- b) terranno aggiornato l'applicativo informatico GIF (gestione informatizzata della formazione), riguardo alla formazione territoriale con l'impiego dei formatori professionali.

2. PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'

2.1. Formatore professionale

Il profilo del formatore professionale si basa su competenze tecniche, metodologiche e relazionali: possiede una profonda conoscenza della materia, è esperto nella gestione di percorsi formativi, e dimostra eccellenti capacità comunicative, di empatia e di gestione del gruppo. Le sue responsabilità includono la trasmissione di competenze, la valutazione e l'adattamento dei percorsi didattici a diverse utenze, anche in contesti online.

Al fine di consentire la formazione sia a livello centrale nei corsi di primo ingresso che in tutte le sedi territoriali al personale operativo, costituisce condizione indispensabile la formazione di un organico di formatori professionali per ogni Comando quantificabile con un minimo di 4 formatori professionali a cui si aggiunge un'aliquota quantificabile nel rapporto di 1 formatore professionale ogni 80 operativi. Nel caso in cui tra le sedi del Comando ci sia la presenza di distaccamenti volontari dei vigili del fuoco bisogna aggiungere alla dotazione minima sopra descritta un numero di formatori professionali pari a 1 formatore ogni 5 distaccamenti volontari dei vigili del Fuoco.

Per i Comandi sede di centri di formazione territoriale bisogna aggiungere numero 2 formatori professionali.

Le carenze, su base regionale, dei formatori professionali sono individuate dalla Direzione centrale per la formazione.

2.1.1. Profilo di competenza

@PEC dc.form azione@cert.vigilfuoco.it ¶dc.formazione@vigilfuoco.it ¶06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Il formatore professionale ha la competenza all'erogazione delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) rivolta ai corsi di primo ingresso degli allievi vigili del fuoco e all'aggiornamento ed istruzione del personale operativo in servizio nelle sedi territoriali del CNVVF, presso le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici), con riferimento agli argomenti oggetto del corso di formazione per formatore professionale, di cui all'Allegato 1, ovvero agli argomenti relativi alle eventuali estensioni per il quali è stato abilitato.

2.1.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore professionale", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco da almeno **15 anni** ~~la qualifica di vigile coordinatore~~ e al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del CNVVF;
2. Esecutore tecniche TPSS;
3. Assenza di titolo di specialista. Per specialista si intende il personale che espleta le funzioni specialistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs n.127/2018 rubricato "*Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*" che recita "...Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
 - a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori."
4. Non essere formatore esperto in altro settore;
5. Essere idoneo in maniera incondizionata al servizio d'istituto e al soccorso tecnico urgente.

Sarà cura della rispettiva Direzione regionale ed interregionale valutare per ogni candidato la presenza dei requisiti minimi di accesso al corso.

Il candidato in possesso dei requisiti minimi sopra citati dovrà sostenere la seguente prova teorica:

- questionario di 40 domande a risposta multipla con una sola risposta esatta su tre da effettuare in 40 minuti, che si considera superata con 32 su 40 risposte esatte (al massimo 8 errori);

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza il ruolo maggiore, a parità di ruolo la maggiore qualifica. A parità di qualifica, per il ruolo dei capi squadra e capi reparto prevale la minore età anagrafica, per il ruolo dei vigili del fuoco prevale la maggiore anzianità di servizio.

La prova teorica potrà svolgersi sia in presenza, presso le strutture centrali della Direzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

centrale per la formazione, che in modalità a distanza, presso le Direzioni regionali ed interregionale.

In seguito alla prova di selezione ~~teorica sopra citata~~ ogni Direzione regionale ed interregionale redigerà e manterrà aggiornata, in relazione a trasferimenti, cambi di ruolo/qualifica e collocamenti a riposo, ~~verranno redatte, dalla Direzione centrale per la formazione, una graduatoria per ogni Comando dei vigili del fuoco di propria competenza. due graduatorie per ogni Direzione centrale, regionale ed interregionale. I posti disponibili saranno, infatti, ripartiti equamente, con una suddivisione del 50% destinata ai vigili del fuoco coordinatori e del 50% ai capi squadra. In presenza di un numero dispari di candidati, il posto in eccedenza rispetto alla parità verrà assegnato alla graduatoria dei capi squadra. Eventuali posti scoperti in una delle due graduatorie saranno assegnati ai candidati dell'altra.~~

~~Nella graduatoria riservata al personale del ruolo dei capi squadra, a parità di punteggio, prevale la minore età anagrafica.~~

~~Nella graduatoria riservata al personale del ruolo dei vigili, a parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità di servizio.~~

La Direzione centrale per la formazione, sulla base delle carenze rilevate ai sensi del paragrafo 2.1, comunicherà a ciascuna Direzione regionale ed interregionale il numero dei discenti da avviare alla frequenza del corso. Le Direzioni regionali ed interregionale procederanno, quindi, all'individuazione del personale corsista, tenendo conto delle carenze riferite ai singoli Comandi territorialmente competenti.

Le graduatorie così costituite avranno validità massima di due anni dalla loro pubblicazione.

Gli argomenti e la banca dati dei quiz su cui vertono le domande della prova teorica saranno riportati sulla intranet del CNVVF per consentire una adeguata preparazione dei concorrenti alla selezione per "Aspiranti formatori professionali".

2.1.3. Percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata di sei otto settimane, ogni settimana è costituita da 36 periodi didattici (da 45 minuti ciascuno) ed è attuato secondo il programma didattico di cui all'Allegato 1, avvalendosi di formatori professionali esperti, formatori professionali e docenti. Il programma didattico sopra citato dovrà essere sempre in linea con i contenuti del programma del corso di primo ingresso degli allievi vigili del fuoco. La prima settimana sarà tenuta da docenti di metodologie didattiche, coadiuvati da un formatore professionale esperto, mentre nelle rimanenti cinque settimane l'attività didattica sarà svolta da docenti/formatori professionali esperti/formatori professionali secondo quanto di seguito riportato:

- Il rapporto formatori /aspiranti formatori professionali è paria a 1/5, di cui almeno 4 formatore esperto
- Discenti suddivisi in 4 gruppi di 10 unità ciascuno per un totale massimo di 40 unità.
- Presenza di un formatore professionale esperto che garantirà il coordinamento tecnico-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

didattico dei formatori.

Durante lo svolgimento del corso saranno favorite le iniziative che rendono possibile il monitoraggio della progressione nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative degli aspiranti, attraverso la metodologia del feed-back individuale (TOD, Skill test,...).

2.1.3.1. Verifica finale delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante le seguenti due fasi distinte:

a) esposizione in aula, nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un argomento trattato durante il corso, estratto casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati.

b) esposizione in piazzola, nel tempo massimo di 15 minuti, di un argomento pratico, estratto, anch'esso, casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati.

Il discente consegue il giudizio di idoneità a svolgere l'attività di "Formatore professionale" se supera entrambe le suddette prove di verifica.

Al termine del corso di "aspirante formatore professionale", il personale, che avrà superato con esito positivo l'esame finale, sarà inserito nell'albo dei formatori professionali a cura del coordinamento del corso.

Inoltre il neo formatore professionale potrà essere avviato alle estensioni secondo le proprie attitudini e nel rispetto delle relative discipline di settore:

- estensione all'abilitazione a "Trainer" del modulo di "OUT-DOOR", nelle more della definizione di apposita circolare di settore, sarà effettuata con tre settimane di affiancamento nei corsi di "OUT-DOOR" immediatamente disponibili, [al termine delle quali il formatore professionale, nominato trainer del modulo "OUT-DOOR", dovrà essere inserito in uno staff didattico composto da almeno 2 trainer anziani per 2 edizioni del modulo "OUTDOOR";](#)

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "Costruzioni e dissesti statici" *nel rispetto della circolare DCFORM n°2 del 31/03/2009;*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "USAR-L" *nel rispetto della circolare DCFORM n°3 del 31/12/2021 protocollo n°46413.*

La Commissione d'esame, nominata con decreto del Direttore centrale per la formazione, è presieduta da un dirigente che espleta funzioni operative o un direttivo che espleta funzioni operative, ed è composta da due direttivi, di cui almeno uno che espleta funzioni operative.

Per la valutazione tecnico delle competenze degli aspiranti, la Commissione potrà avvalersi dell'apporto di formatori professionali esperti.

Per la produzione degli atti necessari per la documentazione del giudizio, la Commissione potrà avvalersi anche di un segretario non componente appartenente al ruolo degli ispettori.

3. **MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI**

~~L'aggiornamento~~ Il **mantenimento** della attività di formatore professionale è necessario per **mantenere preservare** il livello di conoscenze tecniche e di competenze metodologiche formative, per mantenere il livello qualitativo del personale chiamato a svolgere il ruolo fondamentale di preparatore degli allievi vigili del fuoco e del personale operativo già in servizio, ~~per attività di implementazione delle conoscenze e di aggiornamento.~~

~~A tal proposito è necessario che il formatore professionale operi il mantenimento delle sue conoscenze e abilità attraverso il confronto con le tecniche e le modalità formative adottate presso le sedi delle Scuole centrali antincendi e della Scuola di formazione operativa. Tale attività sarà acquisita durante la partecipazione alle~~ Al fine di **mantenere le abilità acquisite**, il formatore professionale dovrà prestare servizio per almeno 2 settimane l'anno, **durante le** attività formative **stabilite dalla Direzione centrale per la formazione, ovvero** per lo svolgimento di corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco, presso le strutture centrali **o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. di cui almeno due settimane consecutive.**

~~L'erogazione dei suddetti percorsi formativi è condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione a svolgere attività di formazione sia al personale di primo ingresso sia al personale già in servizio.~~

~~Il mancato aggiornamento costituisce la sospensione, nell'albo dei formatori, della qualifica di formatore professionale fino al raggiungimento dell'aggiornamento.~~

Il mancato mantenimento costituisce la sospensione dell'abilitazione di formatore professionale da parte della Direzione centrale per la formazione. Per il reintegro si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, del decreto STAFFCNVVF 91R del 26.06.2023, a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concernente l'Albo dei formatori del C.N.VV.F..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Qualora, per giustificato motivo ovvero per motivi non imputabili al personale formatore professionale, questi non potesse effettuare le attività didattiche in parola, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà a calendarizzare apposite sessioni formative, garantendo così il mantenimento delle abilitazioni.

In occasione dell'introduzione di nuove attrezzature, nonché di nuove tecniche di intervento ovvero di modifiche del programma didattico del corso allievi vigili del fuoco, l'aggiornamento del formatore professionale avverrà attraverso sessioni formative, programmate dalla Direzione centrale per la formazione, le cui modalità dipenderanno dalle nuove competenze che il personale dovrà acquisire.

4. FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori professionali esperti è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di un numero di Formatori professionali esperti pari a 1 formatore esperto ogni 10 formatori professionali previsti nell'organico teorico della regione.

4.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per "Formatore professionale esperto", si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- erogare il pacchetto didattico per "Formatore professionale";
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia di formazione professionale su indicazioni della Direzione centrale per la formazione.

Inoltre, i formatori professionali esperti provvederanno, per il tramite dei rispettivi Referenti regionali per la formazione professionale a:

- ~~— monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito di formazione professionale;~~
- segnalare alla Direzione centrale per la formazione ogni necessità di aggiornamento dei programmi didattici;
- proporre la partecipazione ad ogni attività ritenuta fondamentale o importante al fine di garantire al settore operativo gli *standard* qualitativi didattici ed operativi sempre adeguati alle esigenze (progetti, convegni, corsi, attività di ricerca, ecc.).

4.1.1. Requisiti

Per accedere al corso di formazione per "Formatore professionale esperto", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, formatore in altri due settori compreso il settore formazione professionale;
- 3) essere formatore professionale da almeno 5 3 anni e che abbia prestato servizio come formatore professionale per almeno 10 settimane nei corsi d'ingresso per allievo vigile del fuoco;
- 4) non essere specialista come indicati al punto 3 del paragrafo 2.1.2;
- 5) ~~aver partecipato come formatore professionale ad almeno due corsi di formazione per aspirante formatore professionale;~~
- 6) essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La graduatoria, con validità biennale, verrà redatta applicando il criterio della minore età anagrafica quale elemento di preferenza.

Il formatore esperto verrà successivamente avviato a seminari di aggiornamento sia sulle competenze tecniche sia su quello di metodologie didattiche avanzate, con cadenza annuale.

4.1.2. Percorso formativo

Il percorso formativo per "Formatore professionale esperto" prevede il superamento del modulo di "Metodologie didattiche avanzate" della durata di 36 ore.

4.1.3. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I formatori professionali esperti mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione. La sospensione dell'abilitazione di formatore professionale esperto sarà disposta dalla Direzione centrale per la formazione qualora il formatore professionale esperto, qualora convocato, non partecipi, senza giustificato motivo, allo svolgimento di almeno 2 settimane in seno al corso per "Formatori professionali".

La sospensione del formatore professionale esperto ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

5. REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI

Al fine di garantire una corretta ed efficace comunicazione tra la Direzione centrale per la formazione e i formatori professionali dislocati nel territorio e viceversa, è istituita la figura di referente regionale della formazione

5.1. Referente regionale dei formatori professionali

Il referente regionale dei formatori professionali è nominato dal Direttore regionale od interregionale, tra il personale formatore professionale esperto, che non risulti sospeso dall'abilitazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Egli funge da raccordo tra la Direzione regionale ed interregionale e la Direzione centrale per la formazione, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore.

È compito del referente regionale della formazione professionale:

- coadiuvare, in ambito regionale, l'ufficio formazione della Direzione regionale;
- segnalare alla Direzione regionale competente e alla Direzione centrale per la formazione ogni fatto relativo all'attività didattica che possa nuocere al regolare svolgimento della stessa;
- registrare l'attività didattica svolta in ambito regionale indicando anche i formatori professionali partecipanti;
- collaborare con i formatori professionali, in servizio presso le sedi VF della regione di appartenenza, alla stesura di eventuale materiale didattico relativo all'acquisto, da parte del Comando, di nuova attrezzatura non in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detta attività dovrà essere effettuata in accordo con la Direzione centrale per la formazione.

6. NORME TRANSITORIE

In prima applicazione e per valorizzare le competenze maturate nelle precedenti edizioni del corso per "Aspiranti Istruttori Professionali", gli Istruttori professionali che abbiano svolto, **nei corsi in argomento**, attività di docenza per almeno 8 settimane ~~nelle ultime tre precedenti edizioni~~ possono accedere direttamente al corso per "Formatore professionale esperto". L'ammissione avviene senza preselezione, previa specifica richiesta dell'interessato, purché i requisiti siano posseduti alla data di pubblicazione della presente circolare.

~~Allo stesso modo, partecipano di diritto al corso per "Formatore professionale esperto" anche gli "Istruttori Professionali" già registrati sul portale GIF come "Formatori esperti". La misura, dal carattere eccezionale, garantisce l'aggiornamento professionale dei soggetti già inseriti nel relativo albo alla data di pubblicazione della presente circolare.~~

~~Per le edizioni successive del corso per "Formatore professionale esperto", il superamento della preselezione tornerà a essere requisito obbligatorio per tutti.~~



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Allegato 1

Settimana	Ore	Sede	Macro Argomento	Obiettivi	Numero formatori
1	36	SCA SFO	Metodologie didattiche di livello base	Fornire gli strumenti per la gestione dell'aula ed il passaggio dei contenuti	3 Docenti metodologie didattiche e un formatore professionale esperto Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
2	36	SFO	Outdoor Training per formatori professionali	Acquisire competenze per il lavoro in gruppo, team leader, la leadership situazionale	6 Trainers outdoor e un formatore professionale esperto Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
3	36	SFO	Impianti SFO	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
4	36	SCA	Estensive SCA Seminario della durata di un giorno "Incendi in ambienti confinati"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
5	36	SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
6	36	SFO SCA	Seminari sulle nuove tecnologie in uso nei vigili del fuoco	• Seminario "Tecniche decarcerative ed estricazione in sicurezza" • Seminario "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" • Seminario "Incendi in ambienti confinati" • Seminario "Decontaminazione post-incendio"	Docente seminario 8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
7		SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" Percorso esame finale pratico AAVVF	Favorire le conoscenze delle attività addestrative e di chiusura corso (attrezzature SCA, percorso finale e verifiche finali) – sistema di valutazione skill test – sorteggio prove finali del corso per Formatori Professionali	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
8		SFO SCA	Attività di ripasso ed esame	Attività propedeutiche all'esame finale	Commissione d'esame 8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Sommario

1.	MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.....	2
1.1.	Direzione centrale per la formazione.....	2
1.2.	Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.....	2
1.3.	Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.....	3
2.	PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'.....	3
2.1.	Formatore professionale.....	3
2.1.1.	Profilo di competenza.....	3
2.1.2.	Prova preselettiva.....	4
2.1.3.	Percorso formativo.....	5
2.1.3.1.	Verifica finale delle competenze acquisite.....	5
3.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI.....	7
4.	FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO.....	8
4.1.	Profilo di competenza.....	8
4.1.1.	Requisiti.....	8
4.1.2.	Percorso formativo.....	9
4.1.3.	Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro.....	9
5.	REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI.....	9
5.1.	Referente regionale dei formatori professionali.....	9
6.	NORME TRANSITORIE.....	10



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 1” (Allegato A)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 2” (Allegato B)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA - Livello 3 Gascromatografia/Spettrometria di massa” (Allegato C)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Spettroscopia infrarossa” (Allegato D)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Laser scanner” (Allegato E)
- Programma corso di formazione per Operatore NIA – Livello 3 Fotocamera Sferica (Allegato F)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Termografia” (Allegato G)
- Programma corso di formazione per “Formatore NIA” (Allegato H)

Circolare DCF n. /2026

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA).

Premessa

Si premette che, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge funzioni di polizia giudiziaria in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi n. 1570/41 e n. 469/61, accorpate con l'art. 6 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.

Da un punto di vista operativo, si ritiene opportuno evidenziare l'istituzione di uffici di polizia giudiziaria nell'ambito dell'organizzazione delle strutture territoriali e dei nuclei investigativi antincendi (NIA) presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e a livello regionale.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica ha proceduto, con varie circolari, a diramare modulistica, informazioni e linee guida per lo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria e la valutazione di elementi utili alla ricostruzione della causa e della dinamica dell'evento.

Fra queste, la circolare DCPREV prot. n. 12383 del 26.09.2020, in relazione alle specifiche competenze, distingue tre livelli per il personale operativo che svolge tale attività: Operatore NIA livello 1 (livello base), Operatore NIA livello 2 (livello qualificato per lo svolgimento di attività di repertazione, campionamento e investigazione) e Operatore NIA livello 3 (livello qualificato per l'utilizzazione, in ambito forense, di strumentazione ad alto contenuto tecnologico).

Ne consegue che, anche ai fini formativi, l'importanza di standardizzare le procedure relative allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi, comporti l'istituzione dei seguenti corsi denominati "Operatore NIA livello 1", "Operatore NIA livello 2" e "Operatore NIA livello 3".

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, di concerto con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, intende dare luogo alla predisposizione ed attuazione di un sistema formativo in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi del personale e dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in modo uniforme ed efficace nel territorio nazionale, anche con il coinvolgimento delle strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici) attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi dei vigili del fuoco.

Le stesse Direzioni centrali e le strutture formative, a tal fine, operano in modo sinergico e con le competenze indicate di seguito.

Direzione centrale per la formazione

La Direzione centrale per la formazione, di concerto e/o sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, ha il compito di:

- a) elaborare, revisionare e aggiornare i programmi ed i contenuti dei pacchetti didattici e di eventuale ulteriore materiale a supporto degli stessi;
- b) pianificare e coordinare l'attività di formazione in ambito centrale e territoriale;
- c) garantire l'attuazione di corsi di formazione per operatori NIA livelli 1, 2 e 3;
- d) gestire ed aggiornare l'albo dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

punto o) del Decreto prot. DCFORM 8056 del 16/03/2021: “polizia giudiziaria e investigazione antincendi”.

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica ha il compito di:

- a) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida inerenti all'attività di polizia giudiziaria e investigativa, le procedure e tecniche operative;
- b) rappresentare alla Direzione centrale per la formazione le esigenze di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e investigazione incendi, eventualmente distinguendole per ambito territoriale;
- c) fornire, alla Direzione centrale per la formazione, ogni supporto tecnico per gli aspetti di propria competenza per lo svolgimento efficace dei percorsi formativi.

Strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici)

Le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici) attuano gli indirizzi formativi forniti dalla Direzione centrale per la formazione.

2. PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

2.1 Operatore NIA – livello 1

2.1.1 Profili di competenza

Il modulo formativo Livello 1 “L'attività di polizia giudiziaria” si propone di fornire ai discenti le seguenti competenze minime richieste nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria al personale operativo al fine di:

- redigere una relazione circa le azioni intraprese e le operazioni compiute, anche con l'uso della modulistica già predisposta;
- consentire una ragionevole identificazione e documentazione delle eventuali alterazioni subite dallo scenario a seguito dello svolgimento delle operazioni di soccorso tecnico;
- espletare le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria di cui alla parte II – libro V - titolo IV c.p.p., con riferimento particolare all'assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.), agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed al sequestro (art. 354 c.p.p.), alla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p.).

Al percorso formativo per “Operatore NIA - livello 1” può essere ammesso, **oltre al** il personale dei ruoli che espletano funzioni operative, **anche ed il** personale del ruolo AIB in relazione alle specifiche competenze previste dal ruolo di appartenenza.

2.1.2 Requisiti minimi di accesso al corso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il percorso formativo per “Operatore NIA – livello 1” costituisce parte integrante della formazione di base e, per l’ammissione alla partecipazione non è richiesto il possesso di requisiti minimi.

Per il personale già in servizio, accede al corso il personale collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

- prestare servizio presso l’ufficio di polizia giudiziaria (punti 3);
- ufficiale di polizia giudiziaria (punti 2);
- agente di polizia giudiziaria (punti 1).

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la maggiore età anagrafica a parità di qualifica.

2.1.3 Percorso formativo “Operatore NIA – livello 1”

Il percorso formativo, richiesto per l’abilitazione di “Operatore NIA – livello 1”, prevede il superamento dell’apposito corso di formazione della durata di 36 ore, attuato secondo il programma didattico standard (cfr. Allegato A) e tenuto da docenti e da formatori NIA, prevedendo:

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/8, con un minimo di 2 formatori.

2.1.4 Verifica finale delle competenze acquisite

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Nel caso in cui il candidato non consegua la votazione minima, può partecipare ai successivi bandi di selezione.

2.2 Operatore NIA – livello 2

2.2.1 Profili di competenza

Il corso di formazione Livello 2 “Rilievo, repertamento, campionamento e investigazione” si propone di fornire ai discenti le competenze minime richieste per:

- organizzare e condurre attività investigative sulle cause di incendio / esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations;
- effettuare gli accertamenti tecnici in sede di sopralluogo giudiziario, con riferimento particolare a rilievi metrici e video-fotografici, individuare e repertare gli elementi di prova, ricercare acceleranti con l’utilizzo di strumentazione campale;
- gestire la documentazione, i reperti e i campioni raccolti nell’ambito degli stessi accertamenti tecnici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- redigere i verbali di operazioni compiute, note informative, relazioni tecniche.

2.2.2 Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

L'ammissione al corso di formazione terrà conto della necessità di potenziamento e/o implementazione degli assetti NIA territoriali in accordo al modello organizzativo indicato nella circolare di settore.

Accede al corso di formazione NIA - livello 2 il personale ~~del ruolo~~ appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto, degli ispettori antincendi ~~e dei direttivi~~ ed il personale del ruolo AIB, in relazione, quest'ultimo, alle specifiche competenze previste dal ruolo di appartenenza, già "Operatore NIA - livello 1", collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

1. anzianità di servizio: punti 0.10 per ogni anno
2. possesso di laurea magistrale: punti 3
3. possesso di laurea triennale: punti 2
4. possesso di diploma di maturità: punti 1
5. ~~prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, per ogni anno di servizio presso il NIA - centrale o territoriali - e/o gli Uffici di Polizia Giudiziaria:~~ punti 0,05 fino ad un massimo di punti 0.25;
6. essere già "Operatore NBCR livello 3: punti 0.25
7. essere già "Operatore NBCR livello 2: punti 0.20
8. ~~prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, per ogni anno di servizio presso un Ufficio NBCR: punti 0,025 fino ad un massimo di punti 0.15~~
9. ~~prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, per ogni anno di servizio presso i Centri documentazione video: punti 0,02 fino ad un massimo di 0.10~~

I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili tra loro.

I punteggi relativi ai punti 6 e 7 ~~e 8~~ non sono cumulabili tra loro.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

In caso di partecipanti non in possesso dei sopracitati titoli, la graduatoria terrà conto dei seguenti criteri:

- a) maggiore qualifica professionale
- b) minore età anagrafica.

Le graduatorie saranno stilate dalle Direzioni centrali, regionali ed interregionale interessate, suddivise in relazione al criterio di proporzionalità di cui alla circolare DCPREV 12383 del 26.09.2020, sulla base dei suddetti criteri, e trasmessa alla Direzione centrale per la formazione ed alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, antincendio ed energetica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

Del totale dei posti disponibili, una quota del 20% è riservata al personale del ruolo degli ispettori antincendi.

Per l'assegnazione dei posti riservati al predetto ruolo, la graduatoria sarà formulata tenendo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

conto esclusivamente dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) maggiore qualifica professionale;
- b) minore età anagrafica.

Gli eventuali posti non assegnati nell'ambito della suddetta riserva saranno attribuiti al personale appartenente alle altre qualifiche, secondo l'ordine della graduatoria generale.

2.2.3 Percorso formativo “Operatore NIA – livello 2”

Il percorso formativo per “Operatore NIA – livello 2” prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente durata di 72 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato B, avvalendosi di uno *staff* didattico di docenti e di formatori NIA, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/5, con un minimo di 2 formatori.

2.2.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante una prova teorica e una pratica.

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Per la verifica delle conoscenze pratiche, sarà formulato un giudizio, mediante *skill-test*, per ogni candidato, inerente alle attività pratiche previste nel corso. La prova si intende superata qualora il candidato nello *skill* riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi entrambe le prove d'esame. Nel caso in cui il candidato non consegua la votazione minima, può ripetere il corso una sola volta, partecipando ad un successivo bando di selezione.

2.2.5 Mantenimento

L'operatore NIA livello 2 dovrà partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall'Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall'Amministrazione:

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi e/o ricerca e sperimentazione in materia di incendio / esplosione, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'operatore NIA – Livello 2 presta servizio **ovvero presso cui ha svolto l'attività in argomento**;
- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA – livello 2 presta servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- attività formative e/o informative, erogate in modalità a distanza sincrona o asincrona, organizzate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e dalla Direzione centrale per la formazione.

2.3 Operatore NIA – livello 3

2.3.1 Profili di competenza

Il NIA - livello 3 fornisce le competenze necessarie ai fini della corretta esecuzione, durante il sopralluogo giudiziario, di rilievi e verifiche con tecnologie avanzate, attraverso l'uso di almeno una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, in dotazione al NIA.

Fornisce inoltre le conoscenze dei software di elaborazione dati acquisiti con gli strumenti citati e delle tecnologie informatiche avanzate.

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore della polizia giudiziaria e dell'investigazione antincendio, viene individuato un apposito percorso formativo, come di seguito indicato:

- ❖ **Operatore NIA – livello 3 Gascromatografia - Spettrometria di massa** (di seguito GC-MS), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di gascromatografia / spettrometria di massa;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Spettroscopia** (di seguito FT-IR), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Laser scanner**, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con laser scanner;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Fotocamera Sferica**, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con fotocamera sferica;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Termografia** concernente rilievi in ambito forense con termocamera.

2.3.2 Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

Accede ai corsi di formazione “Operatore NIA - livello 3” il personale già “Operatore NIA - livello 2”, collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli preferenziali:

1. titolo di studio:

1. lauree magistrali ~~attinenti alla strumentazione per la quale si richiede l'abilitazione come operatore~~: punti 3
2. lauree triennali ~~attinenti alla strumentazione per la quale si richiede l'abilitazione come operatore~~: punti 2
3. diploma di maturità ~~attinenti alla strumentazione per la quale si richiede l'abilitazione come operatore~~: punti 1

~~2. appartenere al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o degli ispettori antincendi ed essere, o essere stato, per almeno un anno, responsabile del NIA~~



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

~~centrale o territoriali—e/o Uffici di polizia giudiziaria: punti 0.75~~

- ~~3. appartenere al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, presso NIA—centrale o territoriali—e/o Uffici di polizia giudiziaria: punti 0.50~~
4. ~~appartenere al ruolo dei vigili del fuoco e prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, presso NIA—centrale o territoriali—e/o Uffici di Polizia Giudiziaria: punti 0.25~~

I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili tra loro.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

~~La valutazione dell'attinenza del titolo di studi e del percorso accademico è demandata ad una commissione appositamente incaricata dalla Direzione centrale per la formazione.~~

~~Con regolamento del Direttore centrale per la formazione verranno definiti i criteri per la valutazione dell'attinenza dei titoli di studio al singolo percorso formativo "Operatore NIA livello 3", nonché la composizione della commissione valutatrice.~~

Per ogni corso di formazione NIA - livello 3 verrà redatta apposita graduatoria.

Le graduatorie saranno stilate per ogni Direzione centrale, regionale ed interregionale, provvista di una o più delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico in dotazione al NIA, sulla base dei suddetti criteri.

Del totale dei posti disponibili, una quota del 20% è riservata al personale del ruolo degli ispettori antincendi, a condizione che i candidati prestino servizio presso il NIA centrale ovvero presso le Direzioni regionali ed interregionale dotate di una o più delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico in dotazione al NIA.

Per l'assegnazione dei posti riservati al predetto ruolo, la graduatoria sarà formulata tenendo conto esclusivamente dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) maggiore qualifica professionale;
- b) minore età anagrafica.

I posti eventualmente non assegnati nell'ambito della predetta quota di riserva saranno attribuiti agli appartenenti alle altre qualifiche, seguendo l'ordine della graduatoria del percorso formativo NIA di livello 3 cui afferiscono i posti riservati rimasti vacanti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.3.3 Percorso formativo “Operatore NIA - livello 3”

I percorsi formativi, richiesti per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie agli Operatori NIA - Livello 3 di cui al paragrafo 2.3.1, prevedono il superamento ciascuno di un apposito corso secondo il seguente schema:

Corso per Operatore NIA – livello 3	Programma	Durata
<i>NIA - livello 3 GC-MS</i>	Allegato C	72 ore
<i>NIA - livello 3 FT-IR</i>	Allegato D	36 ore
<i>NIA - livello 3 Laser Scanner</i>	Allegato E	36 ore
<i>NIA - livello 3 Fotocamera Sferica</i>	Allegato F	36 ore
<i>NIA - livello 3 Termografia</i>	Allegato G	36 ore

I corsi in argomento sono tenuti da uno staff di docenti e di formatori NIA - livello 3, con abilitazione analoga a quella del corso da erogare, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo di discenti per aula: 8 unità per GC-MS e FT-IR, 12 per unità per Laser Scanner, Fotocamera sferica e Termografia;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/4.

2.3.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite, per ogni percorso formativo NIA - livello 3, è costituita da 2 prove, come di seguito riportato:

- Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.
- Per la verifica delle conoscenze pratiche, sarà formulato un giudizio, mediante *skill-test*, per ogni candidato, inerente alle operazioni di utilizzo dei sistemi ad alto contenuto tecnologico in dotazione al N.I.A. previste dal corso. La prova si intende superata qualora il candidato nello *skill* riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi entrambe le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o entrambe le prove, il discente potrà ripetere il corso una sola volta, partecipando ad un successivo bando di selezione.

2.3.5 Mantenimento

L'operatore NIA livello 3 dovrà partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall'Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall'Amministrazione:

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi con l'utilizzo delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

attrezzature ad alto contenuto tecnologico, per la quale l'operatore è stato abilitato, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA - livello 3 presta servizio;

- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA - livello 3 presta servizio;
- attività formative e/o informative, erogate in modalità a distanza sincrona o asincrona, organizzate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e dalla Direzione centrale per la formazione.

2.4 Formatore NIA

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori NIA è di competenza della Direzione centrale della formazione che provvede all'organizzazione dei corsi in funzione delle necessità individuate e in risposta alle esigenze formative.

2.4.1 Profilo di competenza

Il percorso di formazione per "Formatore NIA" ha l'obiettivo di far acquisire al discente le competenze necessarie per somministrare i pacchetti didattici "Operatore NIA livello 1" e "Operatore NIA – livello 2".

2.4.2 Requisiti minimi di accesso e prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore NIA", il candidato dovrà appartenere ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto, degli ispettori antincendi ~~e dei direttivi operativi ovvero che espletano funzioni operative~~ ed al ruolo AIB, in relazione, quest'ultimo, alle specifiche competenze previste dal ruolo di appartenenza, ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione operatore NIA - livello 2 da almeno 3 anni;
2. non essere in possesso di più di altre 2 (due) abilitazioni alla mansione di formatore in altre discipline;
3. non essere Formatore Esperto in un altro settore;
4. non appartenere al ruolo di specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori).

Il candidato dovrà sostenere un test che verte sugli argomenti previsti nei programmi didattici dei corsi NIA livello 1 e NIA livello 2, costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si considera superata con un punteggio pari o superiore a 24/30.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

I candidati idonei alla selezione saranno inseriti in una graduatoria nazionale, che avrà validità massima di ~~tre~~ due anni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.4.3 Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al Formatore NIA, secondo il profilo delineato in premessa, prevede il superamento di apposito corso di formazione della durata di 72 ore, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da uno staff di docenti e di formatori NIA, così articolato:

- Modulo di “Metodologie didattiche di base” di 36 ore;
- Modulo applicativo di 36 ore per corso di formazione per “Operatore NIA - livello 1” e “Operatore NIA - livello 2” (cfr. Allegato H)
- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/8.

Il corso di formazione per formatori NIA può essere ripetuto, in caso di esito negativo, per una sola volta.

2.4.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite consiste nell'esposizione, con uno o più metodi didattici, di una lezione teorica, inerente il programma didattico per “Operatore NIA - livello 2”, estratta dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato sarà valutato utilizzando uno *skill-test* per l'esposizione.

La prova si intende superata con un punteggio superiore o uguale a 24/30.

2.4.5 Mantenimento

Il “Formatore NIA” dovrà partecipare, in qualità di formatore ~~ad:~~ alle attività didattiche per “Operatore NIA livello 1” e per “Operatore NIA livello2” organizzate a livello centrale o territoriale.

- ~~1) almeno un corso di formazione per “Operatore NIA – livello 1” all'anno, anche nell'ambito dei corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco” tra quelli programmati presso le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici);~~
- ~~2) almeno una settimana ogni 3 anni nell'ambito del corso di formazione per “Operatore NIA – livello 2”.~~

L'abilitazione di formatore NIA sarà sospesa in caso di mancata partecipazione, ~~senza giustificato motivo~~, a più di tre attività formative consecutive a cui il formatore NIA è stato convocato.

Resta fermo che il personale formatore NIA “sospeso” pur rimanendo inserito nell'albo dei Formatori NIA non potrà esercitare attività didattica fino al provvedimento di reintegro da parte della Direzione centrale per la formazione.

Il reintegro dell'abilitazione di formatore NIA potrà avvenire, su espressa richiesta dell'interessato, mediante l'affiancamento, in qualità di Formatore NIA, ad un corso di formazione per “Operatore NIA - livello 1” e ad un corso di formazione per “Operatore NIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- livello 2”.

In caso di sospensione dell’abilitazione di “Formatore NIA”, la Direzione centrale per la formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell’interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, l’abilitazione di “Formatore NIA” è revocata, fatte salve giustificate motivazioni che saranno valutate dalla Direzione centrale per la formazione, per gli aspetti di competenza.

2.5 Formatore NIA - livello 3

2.5.1 Profilo di competenza

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore NIA e per le quali è stato previsto un apposito profilo di Operatore NIA - livello 3, è stata individuata una estensione Formatore NIA - livello 3 riferita all’attrezzatura per la quale il formatore è stato abilitato all’utilizzo come operatore, come di seguito indicato:

- ❖ ***Formatore NIA - livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa*** (di seguito GC/MS);
- ❖ ***Formatore NIA - livello 3 Spettroscopia*** (di seguito FT-IR)
- ❖ ***Formatore NIA - livello 3 Laser Scanner***
- ❖ ***Formatore NIA - livello 3 Fotocamera Sferica***
- ❖ ***Formatore NIA - livello 3 Termografia***

La qualificazione di formatore NIA - livello 3 secondo il precedente elenco, è attribuita al personale con i seguenti requisiti:

- 1) abilitazione operatore NIA - livello 3 riferita all’attrezzatura per la quale si richiede l’abilitazione all’insegnamento;
- 2) abilitazione “Formatore NIA” da almeno 3 anni.

2.5.2 Mantenimento

L’abilitazione di Formatori NIA - livello 3 sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all’interessato, qualora al formatore venisse sospesa l’abilitazione di Formatore NIA di cui al paragrafo 2.5.5.

Il reintegro dell’abilitazione di Formatore NIA - livello 3 avverrà a seguito di reintegro dell’abilitazione di Formatore NIA.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.6 Formatore esperto NIA

Il corso di formazione per “Formatore esperto NIA” ha l’obiettivo di fare acquisire al discente le competenze necessarie ad:

- erogare il pacchetto didattico per “Formatore NIA”
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia ~~di polizia giudiziaria e~~ di investigazione antincendi

2.6.2 Requisiti

Per accedere al corso di formazione per “Formatore esperto NIA”, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, formatore in altri due settori compreso il settore NIA;
- 3) essere formatore NIA da almeno 3 anni;
- 4) essere in possesso di diploma di maturità.

La graduatoria, con validità biennale, verrà redatta applicando il criterio della minore età anagrafica quale elemento di preferenza.

2.6.3 Percorso formativo

Il percorso formativo per “Formatore esperto NIA” prevede il superamento del modulo di “Metodologie didattiche avanzate” della durata di 36 ore.

2.6.4 Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I formatori esperti NIA mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione. La sospensione dell'abilitazione di formatore esperto NIA è disposta dalla Direzione centrale per la formazione nei casi di mancata partecipazione, senza giustificato motivo e per tre volte consecutive, allo svolgimento del corso per “Formatore NIA”.

La sospensione del formatore esperto NIA ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

2.7 Formatore esperto NIA livello 3

La qualificazione di formatore esperto NIA - livello 3 relativamente ad una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico di cui al paragrafo 2.3, è attribuita al personale con i seguenti requisiti:

- 1) abilitazione operatore NIA - livello 3 relativamente ad una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico di cui al paragrafo 2.3;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2) abilitazione “Formatore esperto NIA”.

2.7.1 Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

L’abilitazione di Formatori esperto NIA - livello 3 sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all’interessato, qualora al formatore venisse sospesa l’abilitazione di Formatore esperto NIA di cui al paragrafo 2.6.3.

3. MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI E FORMATORI NIA

Il materiale didattico, ivi compresa la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) in materia di polizia giudiziaria e investigazione antincendi, è resa disponibile sulla rete *intranet* del Dipartimento, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla Direzione centrale per la formazione al personale Formatore NIA e Formatori NIA – livello 3 contestualmente al rilascio dell’attestato dell’abilitazione conseguita.

4. NORME TRANSITORIE

Operatore NIA livello 1

Il personale che, alla data di emanazione della presente circolare, abbia frequentato con esito positivo il corso di polizia giudiziaria, della durata di 36 ore, è abilitato “Operatore NIA livello 1”.

Operatore NIA livello 2

Il personale che, alla data di emanazione della presente circolare, abbia frequentato con esito positivo il corso denominato “Procedure e tecniche di investigazione antincendi”, della durata di 72 ore, è abilitato “Operatore NIA livello 2”.

Formatori NIA

Tutto il personale operativo, in possesso del modulo di “Metodologie didattiche di base”, che abbia svolto attività di docenza nei corsi per Operatori NIA livello 2 o NIAT, ai sensi della circolare DCPREV PROT. 5770 del 14.05.2015, sarà nominato, previa specifica richiesta, Formatore NIA.

Formatori NIA livello 3

Tutto il personale operativo, in possesso del modulo di “Metodologie didattiche di base”, che abbia svolto attività di docenza nei corsi per “Operatori NIA livello 3” sarà nominato Formatore NIA livello 3 limitatamente all’attrezzature oggetto del rispettivo insegnamento.

Formatore esperto NIA

Tutto il personale operativo nominato Formatore NIA, così come sopra specificato, e che abbia svolto, dalla data di entrata in vigore della circolare DCPREV 12383 del 26.09.2020, almeno 60 ore di docenza nei corsi per operatori NIA livello 2, può accedere, previa specifica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

richiesta, direttamente al corso per Formatore esperto NIA.

La disciplina dei corsi destinati al personale del ruolo tecnico-professionale, eventualmente impiegabile nelle attività di polizia giudiziaria o di investigazione antincendi, è definita con successivo apposito decreto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di
legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato A

“Operatore NIA livello 1: polizia Giudiziaria” Programma del corso

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione al Codice penale e Codice di procedura penale: elementi di polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF	3 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
L'attività di polizia giudiziaria in caso di incendio / esplosione: circolari e modulistica	3 ore
Interpretazione dei segni degli incendi ed effetti sui materiali e sulle strutture	2 ore
Attività di repertamento e investigazione in caso di incendio/esplosione	3 ore
Illustrazione di materiali, attrezzature e strumentazione da utilizzare in attività di repertamento e di investigazione	3 ore
La valenza del software STAT-RI WEB (ex VF41) nell'attività giudiziaria, con esempi e casi studio	3 ore
Procedimento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 19.12.1994, n.758: cenni e casi pratici	2 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione delle competenze per l'espletamento delle prime attività di polizia giudiziaria e l'applicazione della legge penale	12 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato B

“Operatore NIA livello 2: rilievi, repertamento e investigazione”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
Attività di polizia giudiziaria (con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF)	3 ore
Il sopralluogo giudiziario	3 ore
Procedure, atti e modulistica del CNVVF in ambito forense ed esempi	2 ore
Dinamica e semeiotica degli incendi	3 ore
Dinamica e semeiotica di incendi di batterie e di sistemi di generazione di energia alternativa e rinnovabile	3 ore
La ricerca di fonti di prova con validità forense	3 ore
Rilievo geometrico, video e fotografico	2 ore
Attività di repertamento e conservazione delle fonti di prova	4 ore
Sorgenti d'ignizione - Investigazione secondo la norma NFPA 921	1 ora
Strumentazione nell'attività di investigazione, attività laboratoriale a supporto	1 ora
Incendi di bosco e di interfaccia	3 ore
Incendi di natura elettrica	3 ore
Presentazione di casi studio	9 ore
Moduli esercitativi mirati alla corretta esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, del sopralluogo giudiziario, del repertamento e dell'investigazione antincendi e all'uso di strumenti semplici	24 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato C

“Operatore NIA livello 3: GC/MS”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alle separazioni cromatografiche e parametri di analisi	2 ore
Principi della gascromatografia	2 ore
Strumentazione per gascromatografia	2 ore
Colonne gascromatografiche e fasi stazionarie	2 ore
Applicazioni della gascromatografia	3 ore
Determinazione composti volatili in liquidi e solidi	3 ore
Ottimizzazione di un metodo cromatografico	3 ore
Sistemi di rilevazione	2 ore
Spettri di massa molecolari	2 ore
Sorgenti ioniche	2 ore
Spettrometri di massa	2 ore
Applicazioni della spettrometria di massa molecolare	3 ore
Interpretazione dei dati con il software NIST MS Search	3 ore
Metodi ASTM 1618 e 2154 per la determinazione di residui di liquido accelerante su detriti di incendio	6 ore
Aspetti teorici dell'analisi qualitativa e quantitativa	3 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Moduli esercitativi mirati all'analisi qualitativa e quantitativa con software dedicato	8 ore
Ricerca automatica dei target con software dedicato	4 ore
Interpretazione degli spettri di massa di specifici composti	4 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato D

“Operatore NIA livello 3: FT-IR”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alla spettroscopia infrarossa	3 ore
Presentazione dello FT-IR	2 ore
Proprietà delle radiazioni e degli spettri, principali parametri	3 ore
Strumentazione per spettroscopia infrarossa	2 ore
Interpretazione dei dati	3 ore
Applicazioni in ambito forense	2 ore
Applicazioni della spettrografia infrarossa	5 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato E

“Operatore NIA Livello 3: laser scanner”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle nuvole di punti, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato del laser scanner e della fotocamera sferica	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato F

“Operatore NIA Livello 3: fotocamera sferica”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini panoramiche	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle immagini grezze acquisite, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato della fotocamera sferica e del laser scanner	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato G

“Operatore NIA Livello 3: termografia”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Principi di termografia: le radiazioni nell'infrarosso e nel visibile	3 ore
Presentazione dello strumento e dei campi applicativi della termografia	2 ore
Il funzionamento di una termocamera	5 ore
Le fasi di un'indagine termografica	5 ore
Termografia qualitativa, quantitativa e correzione degli errori	5 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione ed all'elaborazione delle immagini ottenute con la termocamera	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato H

“Formatore NIA”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Codice penale e Codice di procedura penale, con particolare riferimento ai reati attinenti alle attività del CNVVF	5 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	3 ore
Chimica fisica del fuoco. Tipologie di incendi. Dinamica e semeiotica degli incendi	8 ore
Il sopralluogo giudiziario e la ricerca di fonti di prova con validità forense. Strumentazione a supporto	8 ore
Moduli esercitativi mirati all'applicazione delle competenze acquisite nell'attività formativa relativa ai corsi NIA indicati	8 ore
Verifica finale	4 ore